



Provincia di Modena

Finanziaria, patrimonio e economato

Direttore di Area GUGLIELMI MIRA

Determinazione n° 13 del 21/02/2013

OGGETTO :

PROCEDURA NEGOZIATA A COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI MODENA:

LOTTO 1: POLIZZA RC PATRIMONIALE

-PERIODO ORE 00.00 DEL 1-04-2013/ORE 00.00 DEL 1-04- 2016

LOTTO 2: POLIZZA RC AUTO/ARD

-PERIODO ORE 24.00 DEL 31-03-2013/ORE 24.00 DEL 31-03- 2014-

IN ASSENZA DI CONVENZIONI ATTIVE- ATTIVAZIONE PROCEDURE

Con determinazioni n. 95 del 28/12/2009, è stato aggiudicato il servizio di assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale dell'Ente, mediante procedura aperta per il periodo 01/01/2010 – 01/01/2013, alla Compagnia Lloyd's di Londra. La situazione di estrema incertezza relativa all'assetto futuro dell'Ente nonché il permanere di un mercato assicurativo molto cauto hanno indotto l'Ente a richiedere come previsto in contratto (art. 8 – Durata e Cessazione del contratto di assicurazione) una proroga tecnica al 31 marzo 2013.

Il 31 marzo 2013 scadrà, inoltre, il contratto Assicurativo RC Auto/ARD stipulato con la Compagnia Allianz Agenzia di Modena (determinazione n.45 del 21/03/2008) a copertura assicurativa RC Auto e ARD del parco automezzi dell'Ente

L'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni prevede che "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse...". Attualmente la Consip Spa ed Intercent-ER non hanno stipulato, per quanto concerne i servizi assicurativi, polizze che coprono tali rischi né tali servizi sono reperibili sul Mercato Elettronico della PA.

Pertanto al fine di dare continuità a tali servizi essenziali occorre indire una procedura negoziata a cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed in conformità al Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Modena.

Sono state perciò selezionate 15 primarie Compagnie di Assicurazione che riceveranno la lettera d'invito, il modello di domanda di partecipazione, il capitolato RC Patrimoniale ed il Capitolato RC Auto/ARD, le schede offerta e la situazione sinistri pregressa.

I CIG (**Codice Identificativo Gara**) relativi ai servizi assicurativi oggetto della presente procedura di aggiudicazione sono:

LOTTO 1 - POLIZZA RC PATRIMONIALE: **495050237C**

LOTTO 2- POLIZZA RC AUTO/ARD: **495050886E**

Il servizio verrà aggiudicato, ai sensi dell'art. 83 del citato Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006, in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti macro- criteri disaggregati nella lettera d'invito:

1. OFFERTA ECONOMICA (prezzo) max punti 40
2. OFFERTA TECNICA max punti 60

e potrà aver luogo anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Finanziaria, Patrimonio ed Economato, Dr.ssa Mira Guglielmi;

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- di provvedere all'affidamento mediante cottimo fiduciario del servizio di assicurazione RC PATRIMONIALE per il periodo ore 00.00 del 1-04-2013/ore 00.00 del 1-04-2016 e RC AUTO/ARD per il periodo ore 24.00 del 31/03/2013 – ore 24.00 del 31/03/2015, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed in conformità al Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Modena;

- di approvare la lettera d'invito, il modello di domanda di partecipazione, i capitoli RC Patrimoniale e Rc Auto, le schede offerta tecnica, le schede offerta economica e la situazione sinistri pregressa, documenti allegati quale parte sostanziale del presente atto;

- di prenotare complessivamente Euro 170.000,00 all'azione 91 "Polizze Responsabilità Civile e Kasko" dei seguenti Piani Esecutivi di Gestione:

-Euro 100.000,00 del Peg 2013;

-Euro 35.000,00 del Peg 2014;

-Euro 35.000,00 del Peg 2015;

- di impegnare la somma di €. 30,00 (numero gara: 4856209- da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA -) a titolo di contributo spettante all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici all'azione 91 "Polizze Responsabilità Civile e Kasko" del Peg 2013;

- di comunicare all'Ufficio Controllo Direzionale, in base a quanto previsto dai commi 3 bis e 4 dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni, l'adozione del presente atto.

Il Direttore di Area GUGLIELMI

MIRA

· Originale Firmato Digitalmente



Provincia di Modena

Determinazione n° 13 del 21/02/2013

U.O. proponente: Economato

Proposta n° : 913 del 21/02/2013

OGGETTO :

PROCEDURA NEGOZIATA A COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI MODENA:

LOTTO 1: POLIZZA RC PATRIMONIALE

-PERIODO ORE 00.00 DEL 1-04-2013/ORE 00.00 DEL 1-04- 2016

LOTTO 2: POLIZZA RC AUTO/ARD

-PERIODO ORE 24.00 DEL 31-03-2013/ORE 24.00 DEL 31-03- 2014-

IN ASSENZA DI CONVENZIONI ATTIVE- ATTIVAZIONE PROCEDURE

-

Parere : FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI FINANZIARIO n. 13 del 21/02/2013.

MEDICI RENZO

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI PUBBLICI

La presente polizza è stipulata tra

e

la Spettabile

Effetto: ore 00 del 01/04/2013
Scadenza: ore 00 del 01/04/2016
Durata: 3 anni
Scadenza rate annuali: ore 00 del 01/04

SCHEMA DI COPERTURA ALLEGATA AL CONTRATTO N°

1.	Assicuratori:								
2.	Contraente ed Assicurato: Provincia di Modena Attività dichiarata: Amministrazione Provinciale								
3.	Periodo di Assicurazione: dalle ore 00.00 del 01/04/2013 alle ore 00.00 del 01/04/2016								
4.	4.1 Massimale per ciascun sinistro: € 2.500.000,00 4.2 Massimale aggregato annuo: € 5.000.000,00								
5.	Franchigia per sinistro: € 15.000,00								
6.	Data di retroattività: 31/12/2001								
7.	Clausola Broker: 7.1 Broker: ATI Marsh S.p.A. – R. Garulli Risk and Insurance Management S.a.s. 7.2 Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's:								
8.	<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><u>Sottolimiti relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche.</u></td> </tr> <tr> <td>C) PERDITE PATRIMONIALI CONSEQUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA</td> <td>entro il massimale di polizza</td> </tr> <tr> <td>E) DANNI ALLE OPERE</td> <td>entro il massimale di polizza</td> </tr> <tr> <td>F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI</td> <td>entro il massimale di polizza</td> </tr> </table>	<u>Sottolimiti relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche.</u>		C) PERDITE PATRIMONIALI CONSEQUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA	entro il massimale di polizza	E) DANNI ALLE OPERE	entro il massimale di polizza	F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI	entro il massimale di polizza
<u>Sottolimiti relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche.</u>									
C) PERDITE PATRIMONIALI CONSEQUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA	entro il massimale di polizza								
E) DANNI ALLE OPERE	entro il massimale di polizza								
F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI	entro il massimale di polizza								
9.	Retribuzioni lorde percepite da: Segretario Generale Direttore Generale Presidente della Provincia Amministratori (Assessori, Consiglieri, Presidente del Consiglio) Dirigenti tecnici Dirigenti amministrativi Responsabili di posizione in ambito tecnico Dipendenti tecnici Retribuzioni lorde totali riferite ai soggetti suddetti: Euro 6.900.000,00 Tasso di regolazione:, da applicare alle retribuzioni lorde totali								

10.	Premio annuo lordo a carico del Contraente, determinato come da punto 9 della presente Scheda di copertura:					
	Premio Garanzia Base	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale

11.	Tassi relativi allo Schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione - tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere ****	
	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera per durata lavori fino a 12 mesi Per mille
	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera per durata lavori fino a 24 mesi Per mille
	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera per durata lavori fino a 36 mesi Per mille
	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera per durata lavori oltre 36 mesi Per mille
12.	Tassi relativi all'Assicurazione della Responsabilità professionale del verificatore interno – tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere	
	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera per durata lavori fino a 12 mesi Per mille
	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera per durata lavori fino a 24 mesi Per mille
	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera per durata lavori fino a 36 mesi Per mille
	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera per durata lavori entro 48 mesi Per mille

**** Tale sezione verrà eventualmente attivata con effetto ore 00 del 01/01/2014

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicuratori:	L'Impresa di Assicurazione o i Sottoscrittori indicati al punto 1 della Scheda di Copertura .
Assicurato:	L'Ente pubblico o la Società Pubblica contraente indicata nella scheda di copertura.
Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione.
Attività dichiarata:	Quanto indicato al punto 2 della Scheda di Copertura .
Beni:	Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione indicato nella scheda di copertura.
Danno:	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica, anche arrecato ad interessi legittimi.
Danno indennizzabile:	in applicazione del principio indennitario dell'Assicurazione, la quota di risarcimento riconosciuta al terzo danneggiato, corrispondente al pregiudizio economico che, in assenza di atti od omissioni illegittimi di cui l'Assicurato debba rispondere, non si sarebbe realizzato.
Danni Materiali:	Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali.
Danni Corporali	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale .
Indennizzo:	La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro. Essa può essere pari od inferiore al risarcimento dovuto dall'Assicurato.
Massimale:	La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Perdite Patrimoniali:	Ogni danno immateriale di natura patrimoniale o non patrimoniale (intendendosi per tale il danno pregiudizio subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e Corporali).
Premio:	La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori.
Pubblica Amministrazione:	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Responsabilità Civile:	La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa
Responsabilità Amministrativa:	La responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente/Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativa -Contabile:	La responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente/Assicurato che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Retribuzioni Lorde:	Ai fini del conteggio del premio, quanto, al lordo delle ritenute previdenziali e/o fiscali, il Contraente effettivamente eroga al personale dipendente a compenso delle prestazioni, inclusi i compensi corrisposti ai lavoratori interinali. Sono altresì compresi i compensi erogati agli Amministratori.

Sinistro: Comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

Periodo di efficacia: Il periodo compreso tra la data di retroattività e la data di scadenza della polizza, così come indicate nella Scheda di polizza.

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del Premio - ARTICOLO NON MODIFICABILE -

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00 del giorno indicato al punto 3 della **Scheda di copertura** sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata.

Ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga.

Art. 3a – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Variazione del rischio

A) Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

B) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- (a) ricevimento di informazione di garanzia;
- (b) una notificazione/atto/comunicazione scritta, relativa all'avvio di una procedura giudiziaria in sede civile, amministrativa e penale, inclusi i procedimenti cautelari e d'urgenza;
- (c) ricevimento di un'istanza di mediazione;
- (d) ricevimento di formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 7 - Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 180 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 - Durata e Cessazione del contratto

L'Assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Se l'Assicurazione è stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.

È fatto comunque salvo l'obbligo degli Assicuratori di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto.

Tale obbligo non potrà protrarsi oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi; il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ripetizione del servizio ai sensi del D.Lgs. 163/2006.

Art. 9 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 – Legittimazione

Si prende atto che la presente Polizza viene stipulata dall'Ente esclusivamente nell'interesse proprio.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Art. 13 – Oggetto dell'Assicurazione - ARTICOLO NON MODIFICABILE -

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
- il diritto di surrogazione spettante all'Assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c.,

nei confronti dei soggetti responsabili.

La surrogazione dell'Assicuratore nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato è limitato agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.

Art. 14 – Estensioni di copertura

A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.

C) Attività di rappresentanza

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'Assicurato stesso presso altri Enti.

D) Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro)

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi e derivanti da involontarie violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti dallo stesso incaricati per le funzioni di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
3. "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;
4. "Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione"; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni.

E) Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di soggetti incaricati dall'Assicurato, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.

F) ~~Danni atrimoni~~~~Perdite non~~ Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs 196/2003 e s.m.i.

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende ~~i le perdite~~ Patrimoniali ~~non~~ Patrimoniali ~~quale civilmente responsabile a~~ involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi previsti in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. ~~La garanzia copre i danni patrimoniali cagionati~~ in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ~~ai sensi dell'art. 2050 c.c. e un danno non~~ ~~patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c..~~

L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- ~~per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;~~
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.

G) Acquisizioni in economia

Premesso che l'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:

- a) amministrazione diretta
- b) procedura di cottimo fiduciario

L'assicurazione s'intende estesa entro il limite di Euro 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto inadempimento dell'obbligazione assunte dall'Impresa Cottimista.

~~La garanzia opera per la RC personale derivante ai Dipendenti dell'Ente Assicurato salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti per dolo o colpa grave. La Contraente e i Dipendenti non sono terzi tra di loro.~~

Art. 15 – Limiti di Indennizzo

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato al punto 4 della **Scheda di Copertura**.

Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di una franchigia per sinistro e/o in aggregato annuo indicata al punto 5 della **Scheda di Copertura**.

Art. 16 – Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) danni corporali e danni materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati all'Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- c) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivate dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente stesso;
- d) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- e) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- f) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- g) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato;
- h) azioni sindacali collettive salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità dedotta sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato;
- i) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al [D.Lgs n. 209/2005](#) (la legge 990 del 4/9/2005);
- j) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza;
- k) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- l) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- m) le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativa Contabile propria nonché del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente;

Qualora la Contraente eserciti attività sanitaria, s'intende inoltre operante la seguente esclusione:

- n) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.

Art. 17 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) -

L'assicurazione vale per i sinistri denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali denunce siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata al punto 6 della Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state presentate richieste di risarcimento all'Assicurato stesso prima della decorrenza della presente polizza.

Nel caso di coesistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente, precedentemente stipulata a garanzia degli stessi rischi, la sopraindicata estensione di garanzia retroattiva, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenti condizioni.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto imputabile al medesimo od alle persone di cui lo stesso deve rispondere già al momento della stipulazione dell'Assicurazione.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla scadenza della presente polizza purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

La presente garanzia postuma cesserà immediatamente nel caso in cui l'Assicurato stipuli copertura analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Art. 18 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, compreso Stato Vaticano e Repubblica di San Marino.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche per la responsabilità derivante all'Assicurato per atti ed omissioni - nonché nei confronti - del personale mentre presta servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali risarcibili ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico ricevuto.

Art. 19 – Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli del legale rappresentante del Contraente e le Società da quest'ultimo controllate.

Art. 20 – Vincolo di solidarietà

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 21 – Sinistri in serie

In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

Art. 22 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali

Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, designando a nome dell'Assicurato, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Art. 23 a) - Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio indicata al punto 7.1 della **Scheda di Copertura** (di seguito denominata Broker), ai sensi della Legge 28.11.1984 n. 792 e del D. Lgs. 209/2005.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker s'intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato, e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Art. 23 b) – Clausola Broker (clausola valevole in caso di aggiudicazione a Lloyd's)

Con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio indicata al punto 7.1 della **Scheda di Copertura** (di seguito denominata Broker) di rappresentarlo ai fini della presente polizza:

Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente Assicurato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori conferiscono mandato alla Società indicata al punto 7.2 della **Scheda di Copertura** (di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata agli Assicuratori
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dagli Assicuratori

Art. 24 – Clausola di regolazione premio

Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo pari al 75% del premio anticipato.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo e nello specifico:

- retribuzioni lorde.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società e formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardata pagamento del premio di conguaglio gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Patrimoniale della Pubblica Amministrazione

Art. 01 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Art. 02 - Altre assicurazioni.

Art. 05 - Variazione del rischio.

Art. 16 - Rischi esclusi dall'Assicurazione.

Art. 17 - Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) -

Art. 19 - Persone non considerate terzi.

Data

il Contraente

.....

**CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA
ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE**

A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie di cui all'art.13, sono estese alla responsabilità professionale, derivante all'Assicurato per:

- 1) le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:
 - progettista;
 - direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
 - collaudatore;
 - "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
 - "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;
 - "Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione"; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;
 - responsabile del procedimento ai sensi del [D.Lgs 163/2006](#) ~~Legge 109/1994~~ e successive modifiche;
 - altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispona il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica)
- 2) le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente contraente.
- 3) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
- 4) i danni materiali e i danni corporali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

5) Condizioni Aggiuntive

- a) L'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività in materia ecologica ed ambientale, fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- b) L'Assicurazione è altresì operante per la responsabilità derivante all'Assicurato per atti, errori od omissioni del personale incaricato dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni.

6) Condizioni operanti in base agli obblighi previsti dal DPR 207/2010

L'Assicurazione è estesa alla garanzia dei rischi professionali del dipendente incaricato della progettazione, secondo quanto previsto nella relativa parte dell'art. 270 del DPR 207/2010.

Sono fatti salvi gli obblighi di copertura assicurativa da attivarsi con emissione di certificati distinti, secondo le condizioni di estensione di garanzia, concernenti le attività di progettazione e di verifica, previste alla successiva lettera G).

B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
 - b) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
 - c) dolo del legale rappresentante dell'Assicurato;
 - d) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
 - e) calunnia, ingiuria, diffamazione;
 - f) il possesso, la custodia o l'uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui alla Legge ~~990209~~ del ~~19692005~~;
 - g) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
 - h) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
 - i) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione.
- Inoltre l'assicurazione non è operante:
- j) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
 - k) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
 - l) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
 - m) per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;
 - n) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto
 - o) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
 - p) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
 - q) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
 - r) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;

C) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi" l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della **Scheda di Copertura**, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di Euro 1.000,00

D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

E) DANNI ALLE OPERE

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi", limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori o collaudo, la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della **Scheda di Copertura**, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10 % dell'indennizzo col massimo di Euro 1.000,00.

F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi", l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della **Scheda di Copertura**, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di Euro 1.000,00.

G) ESTENSIONE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DI VERIFICA

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalle norme vigenti di cui al D.Lgs. 163/06, relativa all'attività di progettazione ed all'attività di verifica, nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente rispettivamente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04 ed ai sensi degli artt. 56 e 57 del DPR 207/2010. Gli Assicuratori si impegnano a fornire la copertura assicurativa di cui al comma precedente anche nel caso il Progettista ed il Verificatore, dipendenti del Contraente, non fossero singolarmente assicurati nelle funzioni evidenziate nella Scheda di Polizza per la copertura di cui alla garanzia base.

In deroga alle definizioni di polizza si precisa che, limitatamente a tale garanzia, per Assicurato si intende anche la persona fisica indicata negli schemi tipo e di copertura del Verificatore relativi a ciascuna applicazione di garanzia.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE "ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE"

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla estensione di copertura alla Responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche.

B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Data

Il Contraente

.....

Tale sezione verrà eventualmente attivata con effetto ore 00 del 01/01/2014

SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE (ai sensi dello Schema Ministeriale)

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Azione di Terzi: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di Legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);

Contraente: il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione;

Controllore tecnico: l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;

Direttore dei lavori: il soggetto di cui all'art. 148 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Decreto: il presente provvedimento;

Esecutore di lavori: il soggetto di cui all'art. 34 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori;

Forza maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;

Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;

Gravi difetti costruttivi: quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;

Indennizzo/risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Lavori: le attività di cui all'art. 3, commi 7 e 8 del D. Lgs. 163/2006;

Legge: il D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere- area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;

Manutenzione: periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 125 comma 3, secondo periodo del Regolamento;

Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;

Opere preesistenti: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali e nei quali si eseguano i lavori assicurati;

Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata: le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;

Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata: le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione;

Progettista dei lavori: il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;

Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Responsabile del procedimento: il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo;

Scheda Tecnica: la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;

Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative introdotto dal D.M. 123/2004;

Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Società: l'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.

Somma assicurata o massimale: l'importo massimo della copertura assicurativa;

Stazione appaltante o Committente: le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 3, commi 25 e 29 della Legge, committenti dei Lavori.

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitali, interessi e spese), esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.

Art. 2 – Assicurato/Contraente

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

Art. 3 – Condizioni di validità dell'assicurazione

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 1, sostenuti dalla Stazione Appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 16.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazioni delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 4 – Determinazione dell'indennizzo

Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione Appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

Art. 5 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Art. 6 – Durata dell'assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 16, primo comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 7 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla Parte VI Titolo I del Regolamento - Contratti nell'ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 8 – Massimale di assicurazione

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 270 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 163/2006.

Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

Art. 9 – Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 10 – Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

Art. 11 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 12 – Dichiarazioni

L'Assicurato/Contraente, dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli artt. 44 sino a 59 del Regolamento.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892,1893 e 1894 Codice Civile).

Art. 13 – Altre assicurazioni

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

Art. 14 – Premio

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6) lett. a) senza necessità di pagamento del relativo premio, importo che verrà corrisposto in sede di regolazione premio ai sensi dei disposti della corrispondente clausola (art. 23).

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6 lett. b).

Art. 15 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 16 – Obblighi dell'Assicurato/Contraente

L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 163/2006 e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 17 - Disdetta in caso di sinistro

Non si applica alla presente assicurazione.

Art. 18 - Proroga dell'assicurazione

Non si applica alla presente assicurazione.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6, lett. b), l'Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. 19 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 20 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 21 - Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 22 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 23 – Regolazione premio

Il premio è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto in base al valore effettivo delle opere appaltate indicate in ogni Scheda Tecnica.

Da tale conteggio verrà dedotto il premio forfettario eventualmente convenuto e anticipato.

Le differenze risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di congruaggio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più congruaggio).

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 109/94

SCHEMA TIPO 2.1 COPERTURA ASSICURATIVA DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE
SCHEMA TECNICA 2.1

pag. 1

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al Decreto Ministeriale e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Polizza n.	Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.)

Contraente/Assicurato (Progettista/i dipendente/i pubblico/i)	C.F./P.I.

Sede	Via/p.zza n. civico	Cap	Prov.

Stazione appaltante	Sede

Descrizione opera	Luogo di esecuzione

Data prevista inizio lavori	Data prevista fine lavori

Costo complessivo previsto opera	Somma assicurata ...% costo compl. previsto opera (non superiore al 10%)

Data inizio copertura assicurativa	Data cessazione copertura assicurativa

Spazio a disposizione della Società per la regolazione del premio

Il Contraente

La Società di Assicurazione

Emessa incopie ad un solo effetto il

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 109/94

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al Decreto Ministeriale e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Polizza n.	Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.)

Contraente/Assicurato (Progettista/i dipendente/i pupplico/i)	C.F./P.I.

Sede	Via/p.zza n. civico	Cap	Prov.

Stazione appaltante	Sede

Descrizione opera	Luogo di esecuzione

Data prevista inizio lavori	Data prevista fine Lavori	Data inizio proroga	Data fine proroga

Costo complessivo previsto opera	Somma assicurata ...% costo compl. previsto opera (non superiore al 10%)

Data inizio copertura ass. prorogata	Data cessazione copertura ass. prorogata

Spazio a disposizione della Società per la regolazione del premio

Il Contraente

La Società di Assicurazione

Emessa incopie ad un solo effetto il

decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 17, primo comma

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE (ai sensi dello Schema Ministeriale)

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano la copertura del dipendente incaricato della progettazione:

- Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione
- Art. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. 9 - Pluralità di assicurati
- Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
- Art. 12 - Dichiarazioni

Data

Il Contraente

.....

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO

La presente Scheda di Copertura costituisce parte integrante del Certificato di Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno ai sensi dell'art. 112, comma 4 bis del D. Lgs. 163/2006, come parzialmente modificato dal D. Lgs. 152/2008, secondo le caratteristiche indicate agli articoli 56 e 57 DPR 207/2010, e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa.

Assicurato (Verificatore Interno)	Via /P.zza numero civico	CAP	Prov.

Stazione appaltante	Sede

Descrizione opera	Luogo di esecuzione

Data prevista inizio lavori	Data prevista fine lavori

Costo complessivo previsto opera	Somma assicurata

Data di efficacia dell'Assicurazione (Data di accettazione dell'incarico)

Data

.....

Il Contraente

.....

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO
(ai sensi dell'Art. 112, comma 4 bis del D. Lgs. 163/2006, come parzialmente modificato
dal D. Lgs. 152/2008, ed ai sensi degli artt. 56 e 57 del DPR 207/2010)

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Certificato, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

Assicurato:	la persona fisica indicata nella Scheda di Copertura;
Assicuratori:	l'Impresa di Assicurazione o alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's;
Assicurazione:	il contratto di Assicurazione;
Codice Appalti:	D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici
Contraente:	il soggetto che stipula l'Assicurazione;
Controllore tecnico:	l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;
Forza maggiore:	eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;
Franchigia:	la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;
Gravi difetti costruttivi:	quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
Indennizzo / Risarcimento:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro;
Luogo di esecuzione delle opere:	il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda di Copertura- nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
Manutenzione:	periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 125 comma 3, secondo periodo del Regolamento;
Opere:	le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda di Copertura;
Opere preesistenti:	opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;
Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata:	le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;
Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata:	le opere di completamento e finitura non rientranti nella definizione precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione;
Progettista dei lavori:	il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs163/2006, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.
Regolamento:	il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Scoperto:	la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;
Somma assicurata o massimale:	l'importo massimo della copertura Assicurativa;

Stazione appaltante

o Committente: le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 3 commi 25 e 29 del Codice Appalti, committenti dei lavori;

Verificatore: il soggetto incaricato dell'attività di verifica.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni

L'Assicurato e/o Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di Verifica;
- b) l'attività di Verifica descritta nella Scheda di Copertura rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

Art. 3 – Premio

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6) lett. b) senza necessità di pagamento del relativo premio, importo che verrà corrisposto in sede di regolazione premio ai sensi dei disposti della corrispondente clausola (art. 21).

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6 lett. c).

Art. 4 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Obblighi dell'Assicurato e/o Contraente

L'Assicurato e/o Contraente deve comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o Contraente deve darne avviso scritto al Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure agli Assicuratori, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

Art. 6 – Durata ed efficacia dell'assicurazione

- a) La durata di questo certificato è riportata nel Modulo di Assicurazione ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 48 mesi escluso il periodo di collaudo.
- b) L'efficacia dell'Assicurazione si intende invece decorrere dalla data di accettazione dell'incarico.
- c) L'Assicurazione cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore ai 12 mesi successivi alla data di cessazione del presente Certificato.
Quanto sopra, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda di Copertura e siano notificati nei termini previsti dall'Art. 16.

Art. 7 – Disdetta in caso di sinistro

Non si applica alla presente Assicurazione.

Art. 8 – Proroga dell'Assicurazione

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6, lett. c), l'Assicurato e/o Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate, entro i limiti temporali di quanto previsto all'art. 6 lettera c).

Art. 9 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato e/o Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata agli Assicuratori ovvero al Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 11 – Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Si intendono pertanto garantiti:

- a) le nuove spese di riprogettazione dell'opera o di parte di essa;
- b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell'opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d'uso;
- c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 rearsi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore.
- d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi:
 - rovina totale o parziale delle opere stesse;
 - gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell'Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell'attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall'Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 14 - Condizioni di validità dell'Assicurazione

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
 - b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
 - c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il Progettista e/o Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.
- In tale caso gli Assicuratori rimborseranno al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 15 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose, salvo che derivino da vizi di progettazione non rilevati;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di progettazione e direzione dei lavori, se svolta dall'Assicurato stesso;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità, unicamente qualora tale Pubblica Autorità sia il Contraente stesso;
- d) conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Art. 16 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made)

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di durata del certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell'incarico, e non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di effetto del certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento denunciate agli Assicuratori nei 12 mesi successivi alla scadenza del presente Certificato, entro i limiti di quanto previsto all'art. 6 lettera c) purché afferenti a fatti posti in essere durante il periodo che va dalla data di accettazione dell'incarico alla data di scadenza del presente Certificato.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento dell'accettazione dell'incarico.

Art. 17 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di Verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla Parte VI Titolo I del Regolamento - Contratti nell'ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 18 – Massimale di assicurazione

La presente garanzia è prestata per un massimale pari a quanto indicato nella Scheda di Copertura ed in accordo alle disposizioni di legge, ossia:

- non inferiore al 5% del valore dell'opera con il limite di massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n 163;

- non inferiore al 10% dell'importo dei lavori, con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.

I massimali su indicati rappresentano la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di efficacia dell'Assicurazione.

Art. 19 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale fino a concorrenza del massimale con diritto per gli Assicuratori di esercitare rivalsa o regresso nei confronti soggetti responsabili.

Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato e/o Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato e/o Contraente stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato e/o Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato e/o Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 21 - Regolazione premio

Il premio è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto in base alle Schede Tecniche emesse in corso d'anno.

Le differenze risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Art. 22 - Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista Esterno

Gli Assicuratori conservano il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei soli confronti del Progettista Esterno, e rinunciano altresì ad esercitare tale diritto nei confronti dell'Assicurato o del progettista interno se dipendente della Contraente.

Tale rinuncia non pregiudica le azioni di regresso spettanti agli Assicuratori che abbiano risarcito il danno nei confronti delle imprese di Assicurazione di tali altri soggetti che restano pertanto regolate a norma di legge.

Art. 23 - Clausola di raccordo

Le parti prendono atto che durante il periodo di validità della copertura assicurativa potranno essere emanati i provvedimenti di approvazione degli schemi tipo ministeriali. Le parti convengono che le garanzie di cui al presente Certificato potranno essere adeguate, d'intesa tra le parti, al contenuto dei citati schemi tipo.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO.

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno

Art. 1 - Dichiarazioni

Art. 14 - Condizioni di validità dell'Assicurazione

Art. 15 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art. 16 - Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made)

Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Art. 22 - Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista esterno

Data

Il Contraente

.....

.....

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)
E GARANZIE ACCESSORIE (ARD)**

**Ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005
– Nuovo Codice delle Assicurazioni Private –**

La presente polizza è stipulata tra

e

Decorrenza	ore 24.00 del	31/03/2013
Scadenza	ore 24.00 del	31/03/2014
Durata		1 anno

DEFINIZIONI

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società:	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	la probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro
Risarcimento diretto	La somma dovuta ai danneggiati dalla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dagli stessi utilizzato
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Broker:	Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
Legge:	D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni
Regolamento:	I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e loro successive modifiche ed integrazioni.

MASSIMALE:

- **per autovetture € 50.000.000,00 per sinistro**
- **per autocarri € 10.000.000,00 per sinistro**
- **per altri mezzi € 6.000.000,00 per sinistro**

I suddetti massimali dovranno sempre garantire i massimali minimi stabiliti dal D. Lgs. 198/2007

CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione può essere prestata per i veicoli di proprietà, in locazione o in noleggio al Contraente nonché a veicoli il cui intestatario al PRA sia diverso dal Contraente.

Nel caso di autovetture ad uso privato date in uso dal Contraente, proprietario o locatario, a dipendenti o collaboratori anche occasionali, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario stesso.

L'Assicurazione comprende pertanto:

- a) la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto,
- b) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato,
- c) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione,
- d) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo,
- e) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, su veicoli adibiti a trasporto pubblico esclusi denaro, preziosi, titoli, esclusi i danni derivanti da furto o da smarrimento,
- f) entro il limite massimo di € 775.000,00 per sinistro, la responsabilità per i danni materiali e diretti cagionati a terzi in caso di incendio, esplosione (compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicurato nonché in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza, anche avvenuto in area privata per fatto non inerente alla circolazione stradale,
- g) la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall'utilizzo dei veicoli in aree private,
- h) la responsabilità civile derivante al Contraente ed ai soggetti di cui all'art. 122, 1° comma della Legge (autore dell'atto escluso), in conseguenza di atti dolosi di persone del cui operato devono rispondere ai sensi di legge o collaboratori anche occasionali, fatta salva la facoltà di rivalsa della Società nei confronti di quest'ultimo.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Quando il veicolo assicurato è un autoveicolo speciale per portatori di handicap, la garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, con l'ausilio dei mezzi meccanici.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L'assicurazione tuttavia conserva pienamente la propria validità se l'abilitazione, regolarmente conseguita, non risulti ancora in possesso dell'Assicurato, o risulti sospesa, revocata o non rinnovata a condizione che il conducente abbia agito in buona fede,
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo,
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato.
L'Assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del sovrannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente;
- f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada. L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
- g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed in tutti gli altri casi in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.

Fermo tutto quanto sopra esposto, limitatamente al punto f), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei soli confronti del Conducente.

Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenti

Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, l'operatività dell'Assicurazione non è pregiudicata sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio che ne deriva dal momento della decorrenza della copertura ovvero dal successivo momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Del pari, non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione in tema dei locali e degli impianti, nonché di lavori di costruzione ed allestimento negli stabilimenti dell'Assicurato nei quali si trovassero i veicoli.

Art. 4 - Oneri a carico del contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 5 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La copertura è valida anche se tale carta verde non è stata rilasciata.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla Legislazione dello Stato Italiano. .

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati. Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessa di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.

Art. 6 – Pagamento - decorrenza della garanzia – durata dell'assicurazione CLAUSOLA NON DEROGABILE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata e fermo l'impegno della Società a consegnare comunque i contrassegni entro la data di decorrenza del contratto.

Ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società tramite la Società di brokeraggio che gestisce il contratto. Se il Contraente non paga i premi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga.

Art. 6a – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 7 – Durata del contratto – Obbligo a contrarre

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nel frontespizio.

Si conviene tra le Parti che il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

Il contratto è rinnovabile alla scadenza con espressa dichiarazione del contraente e previo accordo fra le parti, fermo comunque il rispetto delle disposizioni legislative in essere alla scadenza di polizza in materia di rinnovo dei contratti.

È fatto comunque salvo l'obbligo della Società di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto.

Tale obbligo non potrà protrarsi oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi o dalla cessazione in caso di recesso anticipato per qualunque motivo; il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Art. 8 – Formule tariffarie - Periodo di osservazione della sinistrosità

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

- a) tariffa bonus malus, che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto indicato;
- b) tariffa fissa, senza applicazione di franchigie o di regole evolutive.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione :

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 9 – Polizza Libro matricola

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;

i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data ed ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 60° giorno dal ricevimento da parte del Contraente della relativa appendice.

Art. 10 – Denuncia del sinistro

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni dal suo verificarsi o da quando ne sia venuta a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente"(cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

A richiesta del Contraente la Società invierà copia dell'atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato e, in caso di responsabilità concorsuale del Contraente, copia degli atti istruttori espletati (dichiarazioni testimoniali, verbali degli organi di Polizia, relazioni degli informatori etc.).

Sempre a richiesta del Contraente la Società farà pervenire copia dei citati atti istruttori in proprio possesso anche se il danneggiato non è ancora stato liquidato, al fine di meglio definire la parte attiva del sinistro.

Art. 11 - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

Art. 12 - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.

Art. 13 - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

Art. 14 - Gestione delle vertenze

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

L'impresa si impegna comunque a richiesta dell'Assicurato ad assumere a proprio carico la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale del giudizio promosso dalla controparte.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

Art. 15 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione,
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;

- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata.
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva,
- l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con soli danni alle cose o con danni alle persone;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 16 - Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.

Art. 17 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

In deroga all'art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice.

Art. 18 – Pagamento delle franchigie (ove previste)

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.

La Società, con cadenza trimestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.

Art. 19 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 20 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società alla scadenza annuale, si impegna a fornire alla Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- Sinistri denunciati;
- Sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- Sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico compatibile o cartaceo ed utilizzabile dalla Contraente stessa.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alla Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in data diversa da quelle indicate.

Art. 21 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro dove ha sede il Contraente.

Art. 22 – Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio: Marsh S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi della Legge 28.11.1984 n. 792 e del D.Lgs. 209/2005.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.

La Società riconosce che il pagamento del premio sia fatto tramite il Broker sopra designato, e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/ Contraente.

Art. 23 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte.

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Art. 23a – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 24 - Caduta di aeromobili od altri corpi volanti

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate.

Art. 25 - Beni di terzi – Assicurazione per conto di chi spetta -

La presente polizza è stipulata dalla Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, gli interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dalla Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascun reclamante, un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

CAPO II - RISCHI ACCESSORI
(Garanzie valide, solo se espressamente richiamate per i veicoli identificati)

Art. 1 - Veicoli assicurati

Si intendono assicurati tutti quei veicoli iscritti nel Libro Matricola della presente polizza, inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice ed ogni altra attrezzatura installata anche da altra ditta e che il Contraente ritenga necessaria in relazione al servizio che dovrà svolgere il veicolo stesso, per i quali siano state specificatamente attivate le garanzie di cui agli artt. 10, 11, 12 e 13 del presente capo.

Art. 2 - Colpa grave dell'Assicurato

La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.

Art. 3 - Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 4 - Diritto di surrogazione

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.

La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli Amministratori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato.

Art. 5 - Modalità di denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati alla Società entro 30 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

La denuncia deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

1. Per le garanzie di cui all'art.10 – Incendio e art.12 Eventi speciali
In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
2. Per le garanzie di cui all'art.11 – Furto, rapina, estorsione
In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciatidal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
In ogni caso, copia della denuncia presentata all'Autorità di polizia.
3. Per le garanzie di cui all'art.13 – Danni accidentali
Qualsiasi documento utile alla valutazione del danno.

A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire.

L'assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.

Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l'Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.

Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 180 giorni. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - Modalità di liquidazione del danno

Per Autovetture

- a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, ma entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra si determinerà nella misura del 1,5 % per ogni mese o frazione di mese. Dopo il dodicesimo mese di immatricolazione del mezzo, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt. 10, 11, 12 e 13 del presente capo si conviene che, a parziale deroga dell'art.1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art.1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

- b) In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli.

Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino a 5 anni dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato un deprezzamento fino ad un massimo del 50%.

Per altri veicoli:

- c) In caso di danno totale la Società rimborsa nel limite del capitale assicurato; nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, ma entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra si determinerà nella misura del 1,5 % per ogni mese o frazione di mese. Dopo il dodicesimo mese di immatricolazione del mezzo, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento.

Dal valore del veicolo al momento del sinistro verrà detratto il valore di recupero.

Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede il 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt. 10, 11, 12 e 13 del presente capo si conviene che, a parziale deroga dell'art.1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art.1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

- d) In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro.

Per tutti i veicoli:

Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art.5 o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura.

L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.

L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.

Art. 8 - Clausola arbitrale

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.

Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato non prima di 30 giorni e non dopo 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all'art.5 della presente Sezione.

Art. 10 - Incendio

Oggetto della garanzia:

La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione. L'assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall'azione del fulmine e dall'esplosione e scoppio anche esterni al mezzo.

Esclusioni:

La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- atti di guerra, insurrezione;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo.

Art. 11 - Furto

Oggetto della garanzia

La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all'evento.

La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.

La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.

Esclusioni

La garanzia furto non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- atti di guerra, insurrezione;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo;
- furto e rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 12 - Eventi Speciali

Oggetto della garanzia:

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere.

La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di terremoto, eruzioni vulcaniche, esplosioni naturali, trombe d'aria, tempeste, uragani, alluvioni, grandine, bora, tifoni, cicloni, bufere e venti in genere, inondazioni, frane, smottamenti e cedimenti del terreno, sprofondamento di strade, rottura di ponti crollo di edifici e manufatti in genere, allagamenti, maremoti, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine.

Art. 13 - Danni accidentali

Oggetto della copertura:

La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con veicoli, persone o animali, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione sia su aree pubbliche sia su aree private.

Esclusioni

La garanzia non opera:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni avvenuti in conseguenza di:
 - sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
 - atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- per i danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- per i danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persone in stato ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i guasti meccanici in genere se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

GARANZIE COMPLEMENTARI OPERANTI per le Garanzie RC Auto e Auto Rischi Diversi

La Società assicura quanto segue:

Art. 14 - Fermo veicolo

L'indennizzo giornaliero di Euro 50,00 per la durata massima di giorni 30, per la indisponibilità del veicolo a seguito di furto o rapina dello stesso, fino al giorno in cui ne venga riacquistata la disponibilità da parte dell'Assicurato e per il tempo strettamente necessario alle eventuali riparazioni.

Art. 15 - Sequestro penale del veicolo

L'indennizzo giornaliero di Euro 50,00 per la durata massima di 30 giorni, in caso di forzata sosta del veicolo a seguito di sequestro penale conseguente ad un sinistro dal quale siano derivate la morte o lesioni personali ed il pagamento delle spese relative alla procedura di dissequestro, purché instaurata e seguita da legali di fiducia della Società.

L'assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana.

Art. 16 - Recupero-Traino – Custodia

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato e documentate per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti Autorità a seguito di sinistro Furto, Rapina o Incendio indennizzabili a termini di polizza.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di Euro 250,00 per ogni sinistro.

Art. 17 - Cristalli

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato e documentate, per la sostituzione dei cristalli di seguito indicati del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi: parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 520,00= per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, comprese le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Art. 18 - Trasporto in ambulanza

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto in ospedale con autoambulanza degli occupanti il veicolo assicurato, a seguito di incidente da circolazione.

La garanzia è presta fino alla concorrenza di Euro 250,00 per ogni sinistro.

Art. 19 – Dissequestro del veicolo

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'Assicurato nelle pratiche giudiziali e stragiudiziali per lo svincolo del veicolo assicurato, qualora questo sia stato sottoposto a sequestro da parte delle Autorità inquirenti a seguito di sinistro di Responsabilità Civile.

Art. 20 – Danni all'interno del veicolo per trasporto di vittime di incidenti stradali

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di ulteriori Euro 250,00 per i danni materiali all'interno del veicolo conseguenti al trasporto di vittime di incidenti stradali.

Art. 21 – Appropriazione indebita

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle perdite a lui derivanti dall'appropriazione indebita del mezzo indicato in polizza commessa dai suoi dipendenti a condizione che:

- tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- del fatto la Società sia stata messa a conoscenza entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazioni con il dipendente infedele;
- il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale.

Fermo restando il capitale di polizza, le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore commerciale del mezzo sottratto, con eventuale esclusione dell'Iva e lucri mancanti.

Il capitale di polizza non può essere ricostituito nel corso dell'anno assicurativo neanche con integrazione del premio.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 9 delle CGA si precisa che, unitamente alla denuncia del danno dovrà essere inoltrata alla Società copia della querela presentata ai sensi dell'art. 646 C.P..

Art. 22 – Perdita chiavi

L'Impresa rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura e fino ad un limite massimo di Euro 250,00 per evento, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di sbloccaggio del sistema antifurto.

Art. 23 – Garanzia bagaglio

In caso di incendio che comporti la perdita totale del veicolo assicurato in polizza o la antieconomicità della sua riparazione, l'Impresa rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di Euro 250,00 per evento.

La garanzia è valida esclusivamente per enti di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati quali, indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori, nonché indumenti indossati.

Sono esclusi dalla garanzia gioielli ed oggetti di metalli preziosi, gli apparecchi radio, ottici e simili, denaro, titoli ed altri valori in genere, documenti e biglietti di viaggio, nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e di artigianato.

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà far constatare i danni dalle Autorità competenti e chiedere che ne venga redatto regolare processo verbale.

Art. 24 – Garanzia spese di immatricolazione

In caso di Incendio, Furto o Incidente da circolazione che comportino la perdita totale o definitiva del veicolo assicurato in polizza o la antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'Assicurato un indennizzo pari alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso.

LA CONTRAENTE

LA SOCIETA'



Area Finanziaria, Patrimonio ed Economato

telefono 059 209 247 fax 059 209 256

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

U.O ECONOMATO

tel. 059 209261 fax 059 209256

Racc a mano /Fax

SPETT. LE
COMPAGNIA
in indirizzo

Oggetto: LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA A COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART.125 D.LGS. 163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI MODENA:

- **LOTTO 1) RC PATRIMONIALE - PERIODO ore 00.00 del 01/04/2013 - ore 00.00 del 01/04/2016 - (CIG): 495050237C**
- **LOTTO 2) RCA/ARD - PERIODO ore 24.00 del 31/03/2013 - ore 24.00 del 31/03/2014 - (CIG): 495050886E**
-

La Provincia di Modena invita Codesta Società a partecipare, secondo le norme indicate nel presente invito, alla procedura negoziata **a Cottimo Fiduciario** per l'affidamento dei servizi assicurativi in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

L'offerta dovrà essere predisposta nel rispetto delle condizioni stabilite nella presente Lettera di invito, nel modello di istanza di ammissione alla procedura e relative dichiarazioni (Modello MA) e nei Capitolati di Polizza allegati.

Dovrà essere specificato il periodo di validità dell'offerta che, in caso di conferma d'ordine entro tale termine, sarà considerata vincolante per l'Impresa.

I premi **a base d'asta** dei servizi assicurativi **per il periodo** corrispondono ai seguenti:

- Lotto 1) Euro 85.890,00 **al netto delle imposte** (premio **lordo** per il periodo Euro 105.000,00)

- Lotto 2) Euro 41.100,00 **al netto delle imposte e SSN** per sezione RCA ed Euro 11.500,00 **al netto delle imposte** per sezione ARD (premio **lordo** per il periodo Euro 65.000,00)

Modalità della procedura

La gara ed i rapporti contrattuali dalla stessa derivanti sono regolati:

- a) dalle norme contenute nella presente lettera d'invito
- b) dal D. Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni
- c) dal Codice Civile per quanto non espressamente regolato.

Il criterio di selezione delle offerte è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs.163/2006.

Documentazione di gara

La documentazione di gara e relativi documenti si compone di:

- 1) Lettera d'invito;
- 2) Modello di istanza di ammissione alla procedura e relative dichiarazioni (Modello MA);
- 3) Capitolato Rc patrimoniale;
- 4) Capitolato RCA/ARD



Area Finanziaria, Patrimonio ed Economato

telefono 059 209 247 fax 059 209 256

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

- 5) Schede offerta tecniche;
- 6) Schede offerta economiche;
- 7) Statistica sinistri per i periodi progressi come da tabulati delle Compagnie.

Soggetti ammessi a partecipare

Le compagnie invitate alla procedura possono partecipare singolarmente, in coassicurazione con altre compagnie o nella forma del raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 163/06. Ogni impresa di assicurazione invitata potrà concorrere o solo singolarmente, o solo in coassicurazione, o solo nella forma del raggruppamento temporaneo di imprese.

Le imprese invitate potranno partecipare in coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese solamente con Compagnie che individualmente abbiano in Italia o negli altri Paesi dell'Unione Europea per le Compagnie presenti in Italia con rappresentanza, un portafoglio relativo all'esercizio 2011 pari ad € 100.000.000,00 nel ramo Rc generale (per lotto 1) e pari ad € 534.000.000,00 nel ramo Rc autoveicoli terrestri (per lotto 2).

E' altresì ammessa la partecipazione di compagnie stabilite in altri paesi membri dell'U.E., nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Si precisa in proposito che, nel caso di candidatura presentata da:

- Impresa singola: la documentazione richiesta dovrà essere presentata dall'impresa candidata;

- Raggruppamento Temporaneo di Imprese: la documentazione richiesta deve essere presentata da ogni impresa partecipante. Dovrà essere inoltre prodotta una dichiarazione sottoscritta da tutte le Imprese che indichi: le parti (RTI verticale) o le quote (RTI orizzontale) del servizio che saranno eseguite dalle Imprese raggruppate nonché l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'Impresa mandataria ai sensi dell'art. 37, comma 8, D. Lgs. 163/2006;

- Imprese in regime di Coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile: la documentazione richiesta deve essere presentata da ogni Impresa candidata.

Le offerte dovranno prevedere una ritenzione del rischio nella misura del 100%.

In caso di offerte tecnicamente ed economicamente paritetiche l'Ente si riserva il diritto di ripartire il rischio in proporzione.

Ogni impresa invitata potrà presentare una offerta soltanto, anche in raggruppamento. Nel caso in cui risultino più offerte presentate dalla medesima impresa, da sola o in raggruppamento, tutte tali offerte saranno escluse dalla procedura.

Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera m-*quater* sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Si precisa che qualora la ditta partecipante alla presente procedura si trovi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile deve allegare la dichiarazione di aver formulato autonomamente l'offerta, predisposta nei termini previsti come contenuto della busta A1).

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Nel caso sussistano rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 c.c. o qualsiasi relazione, anche di fatto, con altre Imprese concorrenti e l'offerta non possa essere formulata autonomamente, l'offerta stessa potrà essere proposta solo in Raggruppamento Temporaneo o in coassicurazione.

Requisiti di partecipazione alla gara

A pena di esclusione, i soggetti invitati devono possedere i requisiti di seguito elencati:

- 1- Requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;
- 2 - Requisiti di idoneità professionale (art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006) ovvero:



Area Finanziaria, Patrimonio ed Economato

telefono 059 209 247 fax 059 209 256

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

- di essere iscritti nei registri della C.C.I.A.A. o Ente equivalente e che fra le attività esercitate figura la voce di "Esercizio delle Assicurazioni";

3 - Requisiti di carattere economico/finanziario dimostrabile, ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs. 163/2006, ovvero:

- il possesso di un rating pari o superiore a BBB attestato mediante dichiarazione rilasciata da Standard & Poor's o analoga agenzia di stima ovvero il possesso, in Italia o negli altri paesi dell'Unione Europea per le compagnie presenti in Italia con Rappresentanza, di un portafoglio relativo all'anno 2011 pari ad almeno € 100.000.000,00 nel ramo Rc generale (per lotto 1) e ad € 534.000.000,00 nel ramo Rc autoveicoli terrestri (per lotto 2) attestato mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, o attraverso certificazione ISVAP(originale o copia conforme);

4 - Requisiti di ordine tecnico/professionale che, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 163/2006 potranno essere dimostrati mediante dichiarazione riportante l'elenco di almeno 3 contratti assicurativi analoghi a quello oggetto della presente procedura stipulati negli ultimi 3 (tre) anni (2010-2011-2012) con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari del servizio o, alternativamente, dichiarazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in cui siano indicati gli estremi dei contratti stipulati.

Si ribadisce che le dichiarazioni di cui sopra possono essere provate in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000; in base all'art. 48 del D. Lgs 163/2006 al concorrente/i estratto/i nonché all'aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

E' facoltà del partecipante allegare la documentazione probatoria già in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara.

In caso di raggruppamenti temporanei di impresa/coassicurazione costituiti o da costituirsi, i requisiti di cui ai punti 1), 2) 3)e 4) devono essere posseduti da tutti i soggetti del raggruppamento.

Formulazione dell'offerta e modalità di consegna

La documentazione, redatta in lingua italiana, richiesta dalla presente lettera d'invito deve essere inserita, in un unico plico contenente più buste chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, contrassegnate dalle lettere A) B) e C) e riportanti le seguenti diciture:

- Affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di Modena - Busta A) Documentazione amministrativa;
- Affidamento del servizio assicurativo Lotto) - Busta B) Offerta tecnica;

Affidamento del servizio assicurativo Lotto) - Busta C) Offerta economica.

Il plico, chiuso controfirmato sui lembi di chiusura e recanti all'esterno il nominativo della/e Compagnia/e offerente/i, deve riportare la seguente dicitura "**Offerta - Affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di Modena - Lotto.....**" ed essere indirizzato al seguente recapito:

PROVINCIA DI MODENA
Ufficio Archivio-Protocollo - Viale Martiri della Libertà 34,
41121 MODENA

Il plico dovrà pervenire tramite consegna diretta (a mano, a mezzo corriere, agenzia di recapito autorizzata etc.) o a mezzo posta, negli orari di apertura dell'ufficio

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/03/2013

pena l'esclusione dalla gara. Ogni onere e rischio inerente il mancato arrivo dell'offerta entro il suddetto termine è a carico dell'Impresa concorrente.

La incompleta o parziale presentazione dei documenti nei modi e nei termini indicati e la mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione delle offerte indicati nei seguenti paragrafi comporterà l'esclusione dalla partecipazione alla gara, salva la facoltà di completamento e chiarimento prevista dall'art. 46 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche.



Area Finanziaria, Patrimonio ed Economato

telefono 059 209 247 fax 059 209 256

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Contenuto delle buste:

Busta A) Documentazione amministrativa

La busta dovrà riportare all'esterno la dicitura "Affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di Modena - Busta A) Documentazione amministrativa" e dovrà contenere due tipologie di documenti:

- A1) Documenti inerenti i requisiti di partecipazione,
- A2) Documenti a corredo dell'offerta.

A1) Documenti inerenti i requisiti di partecipazione:

Istanza di partecipazione redatta come risulta da fac-simile "Modello di istanza di ammissione alla procedura e relative dichiarazioni (Modello MA)" corredata da dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario con la quale si attesti:

- i dati relativi al legale rappresentante e dell'eventuale procuratore speciale (nazionalità, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale);
- l'esatta denominazione o ragione sociale della compagnia, la sede legale, il numero di codice fiscale/partita IVA, il numero di telefono e fax, l'indirizzo e-mail;

le modalità di partecipazione alla procedura (impresa singola, capogruppo/mandataria di coassicurazione)

che la compagnia non si trova nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Ai fini del comma 1, lettera m-quater) del predetto art. 38 i concorrenti allegano alternativamente:

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- o
- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- o
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

l'ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999;

- che la Compagnia è regolarmente iscritta nei registri della C.C.I.A.A. o Ente equivalente e che fra le attività esercitate figura la voce di "Esercizio delle Assicurazioni";
- che la Compagnia è in possesso dell'autorizzazione del Ministero dell'Industria o dell'ISVAP all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione;
- che la compagnia ha stipulato almeno 3 contratti assicurativi analoghi a quello oggetto della presente procedura negli ultimi 3 (tre) anni (2010-2011-2012);

di avere proceduto a tutti gli accertamenti necessari per verificare ogni circostanza che possa influire sull'offerta;

di avere esaminato e di accettare senza riserve le condizioni contenute nella presente lettera d'invito;

- di possedere, in Italia o negli altri Paesi dell'Unione Europea per le Compagnie presenti in Italia con rappresentanza, un portafoglio relativo all'anno 2011 pari ad almeno € 100.000.000,00 nel ramo Rc generale (per lotto 1) e ad € 534.000.000,00 nel ramo Rc autoveicoli terrestri (per lotto 2) o il possesso di un rating pari o superiore a BBB attestato mediante dichiarazione rilasciata da Standard & Poor's o analoga agenzia di stima.

Nel caso di partecipazioni in ATI, sia costituite che non ancora costituite, o nel caso di partecipazione in Coassicurazione, tali dichiarazioni devono essere presentate e possedute singolarmente da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o della Coassicurazione.

Modalità di sottoscrizione dell'istanza di partecipazione e relative autodichiarazioni

L'istanza di partecipazione, redatta sulla base del fac-simile "Modello di istanza di ammissione e relative dichiarazioni" corredata da dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, deve essere così sottoscritta:

- 1) nel caso di impresa singola deve essere firmata da un legale rappresentante o titolare d'impresa; se la domanda è sottoscritta da un procuratore nominato dal legale rappresentante o titolare, deve essere allegata la relativa procura notarile. La domanda deve essere accompagnata da una fotocopia di un documento di identità valido di chi firma;



Area Finanziaria, Patrimonio ed Economato

telefono 059 209 247 fax 059 209 256

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

2) in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti (R.T.I.) non ancora costituito (ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006) ogni impresa del raggruppamento deve presentare la propria domanda ("Modello di istanza di ammissione e relative dichiarazioni") compilando i campi richiesti ed inserendola nell'unica busta A). Le domande devono essere firmate da un legale rappresentante o titolare d'impresa dei partecipanti al costituendo raggruppamento; se la domanda è sottoscritta da un procuratore nominato dal legale rappresentante o titolare, deve essere allegata la relativa procura notarile. Le domande devono essere accompagnate da una fotocopia di un documento di identità valido di chi firma. La domanda di partecipazione, conterrà inoltre l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, il quale poi stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandatari;

3) in caso di coassicurazione ogni compagnia della coassicurazione deve presentare la propria domanda ("Modello di istanza di ammissione e relative dichiarazioni") compilando i campi richiesti ed inserendola nell'unica busta A). Le domande devono essere firmate da un legale rappresentante o titolare d'impresa dei partecipanti alla coassicurazione; se la domanda è sottoscritta da un procuratore nominato dal legale rappresentante o titolare, deve essere allegata la relativa procura notarile. Le domande devono essere accompagnate da una fotocopia di un documento di identità valido di chi firma.

A2) Documenti a corredo dell'offerta:

- Copia della presente lettera di invito integra e completa di ogni pagina, debitamente sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa d'assicurazione, quale accettazione di tutte le clausole ivi contenute. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione la lettera dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese costituenti il raggruppamento o la coassicurazione.

Busta B) Offerta Tecnica

Per ogni lotto la busta dovrà prevedere all'esterno la dicitura "Affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di Modena- Lotto..... - Busta B) Offerta tecnica" e dovrà essere inserita la seguente documentazione:

- il capitolato, sottoscritto in ogni pagina in segno di accettazione;
- la Scheda sottoscritta di offerta Tecnica (redatta su carta intesta della Compagnia attenendosi al modello di offerta tecnica allegato), contenente le eventuali proposte di modifica al capitolato.

Nel caso in cui non sia stata compilata la sezione riferita alle eventuali varianti, il testo del capitolato proposto si intenderà totalmente accettato.

Sono ammesse varianti alla parte tecnica dei Capitolati proposti ad eccezione degli articoli espressamente indicati come "non modificabili" o "non derogabili" nei testi di Capitolato; tali varianti verranno valutate in rapporto all'aderenza dell'assetto normativo dei Capitolati medesimi.

Limitatamente al lotto 1) Rc patrimoniale si precisa che non sono ammesse offerte con franchigia per sinistro superiore a quella indicata al punto 5. della Scheda di copertura di Capitolato (€ 15.000,00).

Non è comunque ammessa, pena l'esclusione, la sostituzione integrale del Capitolato di gara.

Busta C) Offerta Economica

Per ogni lotto la busta dovrà prevedere all'esterno la dicitura "Affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di Modena- Lotto..... - Busta C) Offerta economica" e dovrà contenere la scheda offerta economica allegata, in bollo e debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari riportante l'indicazione, in cifre e in lettere, del premio complessivo offerto suddiviso fra imponibile e imposte, nonché dei tassi e premi unitari offerti, in conformità alla scheda di offerta.

Saranno escluse dalla gara le offerte che presentino un premio al netto delle imposte superiore all'importo netto fissato a base d'asta. Ai fini della verifica del rispetto della base d'asta non saranno considerate quali componenti del prezzo le eventuali franchigie applicate.

Nel caso di offerta presentata in coassicurazione o da raggruppamenti temporanei di Imprese, l'offerta unica dovrà essere firmata dai legali rappresentanti o procuratori muniti dei poteri necessari di tutte le imprese raggruppate. Inoltre, dovrà indicare il nome della delegataria/capogruppo e le parti o le percentuali del servizio che saranno svolte dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Le offerte saranno considerate nulle se condizionate oppure espresse in modo indeterminato.

Gli Assicuratori esteri che operano in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento, in caso di aggiudicazione, si impegnano ad indicare sulla polizza che verrà emessa il nominativo dell'agenzia/sottoscrittore al quale verrà affidata la gestione del contratto, l'indirizzo al quale si dovranno far pervenire le



Area Finanziaria, Patrimonio ed Economato

telefono 059 209 247 fax 059 209 256

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

richieste di risarcimento, nonché il nominativo di eventuale loss adjuster al quale verrà affidata la gestione dei sinistri.

Criteri di Aggiudicazione

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006.

Verrà applicato il metodo compensativo aggregatore di cui all'allegato P del D.P.R. 207/2010 Regolamento Attuativo del Codice degli Appalti, in base alla seguente formula:

$$C(a) = \sum n (W_i * V(a)_i)$$

dove

C(a) = Punteggio di valutazione dell'offerta (a);

W_i = peso attribuito all'elemento i, espresso in centesimi;

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento (i), variabile tra zero e uno;

n = numero totale degli elementi

Σ = sommatoria.

Le valutazioni verranno effettuate sulla base dei seguenti criteri:

1. Prezzo garanzia base (premio) fino ad un massimo di 40 punti.

Il peso attribuito all'elemento prezzo dell'offerta (a) è dato dal rapporto

$$V(a)_i = R_{min} / R_a$$

dove

R_a = prezzo garanzia base dell'offerta (a)

R_{min} = prezzo garanzia base dell'offerta più conveniente.

2. Varianti al capitolato fino ad un massimo di 60 punti attribuiti come segue in relazione ai sub-criteri elencati:

a) Portata delle garanzie **fino ad un massimo di 30 punti**

b) Limiti di indennizzo **fino ad un massimo di 8 punti**

c) Franchigie e/o scoperti **fino ad un massimo di 6 punti**

d) Regole di operatività del contratto **fino ad un massimo di 8 punti**

e) Regole di gestione dei sinistri **fino ad un massimo di 8 punti**

Tali punteggi vengono calcolati come segue:

i commissari designati provvederanno ad attribuire un coefficiente di valutazione di valore compreso tra 0,00 ed 1,00 direttamente commisurato al gradimento espresso per l'offerta in esame.

Al coefficiente 0,00 corrisponderà il minimo livello di gradimento al coefficiente 1,00 il massimo livello di gradimento secondo i criteri di seguito evidenziati:

COEFFICIENTE	GIUDIZIO	SPIEGAZIONE
1,00	OTTIMO	La soluzione proposta è perfettamente rispondente alle esigenze dell'Assicurato e contempla elementi tecnici od organizzativi innovativi con caratteri di originalità rispetto all'offerta di mercato.
0,90	ECCELLENTE	La soluzione proposta è perfettamente rispondente alle esigenze dell'Assicurato e contempla elementi tecnici od organizzativi ai più elevati livelli dell'offerta di mercato.
0,80	BUONO	La soluzione proposta è ben rispondente alle esigenze dell'Assicurato e conforme ai requisiti del capitolato speciale d'appalto.
0,70	DISCRETO	La soluzione proposta è rispondente alle principali esigenze dell'Assicurato e contempla elementi tecnici od organizzati in linea con l'offerta di mercato.
0,60	SUFFICIENTE	La soluzione proposta è idonea al soddisfacimento delle basilari esigenze dell'Assicurato.
0,3 < 0,50	SCARSO	La soluzione proposta è carente in uno o più aspetti secondari senza tuttavia compromettere l'utilità generale dell'offerta.
0,00 < 0,30	INADEGUATO	La soluzione proposta è carente in uno o più elementi principali tali da compromettere l'utilità generale dell'offerta.



Area Finanziaria, Patrimonio ed Economato

telefono 059 209 247 fax 059 209 256

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Terminata l'attribuzione discrezionale dei valori da parte di tutti i commissari a ciascun sub-criterio qualitativo, si procederà a determinare relativamente a tutte le offerte il valore medio separatamente per ciascun elemento di valutazione e, successivamente a trasformare tale valore in coefficienti definitivi, tramite riparametrazione. Per effetto della riparametrazione si attribuirà, il punteggio massimo previsto per il parametro tecnico alla migliore offerta, riportando al valore 1,00 il coefficiente medio più elevato e proporzionando, a tale media massima, le medie provvisorie prima calcolate per tutte le altre offerte. Risultano pertanto in questo modo determinati i singoli coefficienti.

**Gli elementi di valutazione sopra elencati sono da intendersi:
quanto al punto 1) oggetto dell'Offerta Economica;
quanto al punto 2) oggetto dell'Offerta Tecnica.**

Costituisce requisito minimo di qualità dell'offerta tecnica, pena l'esclusione dell'offerta, il raggiungimento di un punteggio minimo non inferiore a 15 punti.

Svolgimento della procedura

Il giorno 18 Marzo 2013 alle ore 9,00 presso la sede della Provincia di Modena, Viale Martiri , 34 Modena, la Commissione Consultiva acquisti, prevista all'art. 8 del Regolamento per il funzionamento dei servizi economici della Provincia di Modena in una prima seduta pubblica, procederà.

- alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, all'apertura dei plichi stessi nonché alla verifica della documentazione richiesta e presente nella busta "A) Documentazione amministrativa". Si procederà, altresì, all'apertura della busta B) Offerta tecnica al fine di verificare il materiale presentato;
- al sorteggio pubblico previsto all'art. 48 del D. Lgs 163/2006 per il controllo del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale previsti. Qualora la documentazione che comprova la capacità economico finanziaria e tecnico professionale risulti carente, si procederà a richiedere l'ulteriore documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti assegnando per l'adempimento un termine non inferiore a 10 giorni dalla data della richiesta.

La Commissione Consultiva Acquisti, in seduta riservata, provvederà alla valutazione dell'Offerta tecnica (Busta B)" e all'attribuzione dei punteggi in base ai criteri precedentemente esposti.

Sarà successivamente comunicata ai concorrenti tramite telefax, la data della seconda seduta pubblica durante la quale si provvederà all'apertura dell'offerta economica ed a stilare la graduatoria provvisoria.

Dichiarazioni di carattere generale

L'Amministrazione Appaltante si avvarrà della facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa e sempre che la stessa rientri nella disponibilità di bilancio dell'Amministrazione. Nel caso di mutate esigenze di servizio l'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all'aggiudicazione ed ancora a seguito di una valutazione negativa di costo/beneficio, ovvero nell'ipotesi in cui le offerte, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Appaltante, siano ritenute non accoglibili sotto l'aspetto tecnico – normativo e/o qualora le stesse non rientrino nella disponibilità di bilancio dell'Amministrazione Appaltante stessa.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di mancata aggiudicazione e per qualunque motivo, di procedere ad ulteriori negoziati cui saranno comunque ammesse le imprese in possesso dei requisiti richiesti che abbiano presentato offerta o manifestato interesse alla presente selezione, a cui verranno comunicate le modalità di svolgimento delle negoziazioni, nel rispetto del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione indicati nei documenti inerenti la presente procedura.

In caso di offerte anormalmente basse non si procederà all'automatica esclusione, ma alla verifica delle stesse ai sensi degli artt. 86 e 87 del Decreto Lgs. n. 163/2006, aggiornati come da Legge n. 102/09.

L'aggiudicazione è comunque subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa c.d. "antimafia" ed all'invio di ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara.

In caso di mancata ottemperanza o qualora venisse accertato che l'impresa si trova in una delle condizioni che non le consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, l'aggiudicazione si intenderà come



Area Finanziaria, Patrimonio ed Economato

telefono 059 209 247 fax 059 209 256

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

non avvenuta e l'Amministrazione Aggiudicatrice avrà diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione del contratto.

L'offerta per la Compagnia offerente è da considerarsi come proposta contrattuale irrevocabile, immediatamente vincolante.

Con riferimento all'art. 26 del D.lgs. 81/2008 l'appalto in oggetto non necessita della redazione del Documento Unico di valutazione dei Rischi (DUVRI) e non prevede costi relativi alla sicurezza.

Subappalto e divieto di cessione del contratto

Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse solo nel caso in cui l'impresa aggiudicataria indichi nell'offerta la percentuale e le prestazioni che intende subappaltare a terzi (non oltre il 30% dell'importo contrattuale), ferma restando la responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario nei confronti dell'Amministrazione per il complesso degli obblighi previsti dalla presente lettera d'invito dall'allegato Capitolato speciale.

Per quanto non previsto si applica la disciplina di cui all'art. 118 del Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

L'accettazione del subappalto è subordinata all'adozione di specifico provvedimento di autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante.

La cessione, totale o parziale, del contratto ad altra impresa è assolutamente vietata, pena la risoluzione del contratto e la relativa perdita del deposito cauzionale.

Stipula del contratto e garanzie

La Compagnia aggiudicataria si impegna a stipulare il contratto, in forma pubblica amministrativa. A tale scopo si impegna inoltre a presentare in tempo utile la documentazione necessaria a seguito di espressa richiesta da parte del competente ufficio provinciale.

Ricorrendo le ipotesi di cui al D.Lgs. 163/06 art. 11 cc 12 e 9 (come modificato dal D.Lgs. 53/2010) la Società aggiudicataria, anche provvisoria, s'impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della Stazione appaltante e previo pagamento di rateo puro di premio.

Nel caso in cui, entro il termine previsto dall'art. 11 c 6 D.Lgs. 163/06 non sia intervenuta la stipula del contratto, la copertura s'intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio conteggiato pro rata temporis (rispetto all'importo di premio previsto in polizza).

Il contratto in esecuzione dell'art. 1, comma 7 del dl 95 del 2012, convertito in legge 135 del 2012 è soggetto a condizione risolutiva secondo quanto previsto dall'art. 1353 c.c. deducendo quale evento futuro ed incerto l'avverarsi di condizioni economiche di maggior favore per la stazione appaltante derivante da convenzione Consip. La condizione si avvera nel caso in cui il contraente non dia la disponibilità a adeguare i suoi prezzi a quelli più convenienti di Consip.

Si precisa, inoltre, che la Compagnia aggiudicataria dovrà costituire garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Qualora l'aggiudicatario sia un raggruppamenti temporaneo di concorrenti la fideiussione deve essere intestata al raggruppamento; se il servizio viene aggiudicato ad imprese in coassicurazione la fideiussione sarà intestata a tutte le imprese coassicuratrici (indipendentemente dalla quota di partecipazione alla coassicurazione stessa).

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a completo carico dell'aggiudicatario.

Inadempienze obblighi contrattuali – Diffida ad adempiere – Risoluzione - Fallimento dell'appaltatore

In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, la Provincia di Modena procederà all'immediata contestazione formale delle inadempienze rilevate, assegnando alla Compagnia fornitrice del servizio un termine perentorio di dieci giorni, per adempiere e conseguentemente per inviare le proprie controdeduzioni.

Decorso inutilmente il termine stabilito nella diffida ad adempiere di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, l'Amministrazione Provinciale può procedere alla risoluzione di diritto del contratto, riservandosi qualsiasi azione di rivalsa per il risarcimento dei danni, compreso l'escussione della cauzione (qualora gli aggiudicatari siano imprese in coassicurazione si procederà all'escussione della cauzione indipendentemente dalla quota di partecipazione alla coassicurazione dell'impresa inadempiente).

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto l'Amministrazione aggiudicatrice può interpellare progressivamente i concorrenti seguenti in graduatoria – fino al quinto classificato – per stipulare un nuovo contratto alle condizioni economiche offerte dall'originario appaltatore.



Area Finanziaria, Patrimonio ed Economato

telefono 059 209 247 fax 059 209 256

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Informazioni inerenti gli intermediari

Le Imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi, per l'amministrazione dei contratti, di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.

La Provincia di Modena si avvale di Marsh SpA in qualità di Broker incaricato per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.

Per ogni chiarimento tecnico i concorrenti possono contattare la Marsh SpA medesima, ufficio di Cremona, Via Dante, 134 (tel. 0372/5670.1 – centralino).

La remunerazione del Broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto nella misura del 11% del premio imponibile per il lotto 1) RC Patrimoniale e del 5% del premio imponibile per il lotto 2) RCA/ARD, aliquote non suscettibili a varianti. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggudicatrice.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo, l'amministrazione dei contratti ad un'agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

L'assicurazione avrà decorrenza dalle ore 00.00 o dalle ore 24.00 del giorno indicato (vedasi Capitolato), come da ordine fermo inviato alle compagnie dal broker.

Pagamenti

Il premio verrà corrisposto tramite il broker entro **60** giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Ai sensi dell' articolo, 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore del fornitore saranno effettuati mediante bonifico bancario. Il conto corrente indicato dal fornitore dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

Il fornitore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento. Le transazioni di cui all'art.3 della Legge n. 136/2010 eseguite dal fornitore senza avvalersi di banche o di strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, comportano la risoluzione di diritto del contratto mediante espressa dichiarazione della stazione appaltante.

I pagamenti verranno bloccati in caso di DURC (Documenti Unico di Regolarità Contributiva attestante la regolarità in ordine ai versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti) negativo ed in presenza di inadempienza ai sensi dell' articolo 48 del DPR 602/73.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Finanziaria, Patrimonio ed Economato, Dott.ssa Mira Guglielmi.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo necessario alla gara.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Area Finanziaria, Patrimonio ed Economato della Provincia di Modena.

Le informazioni che la Provincia di Modena deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy" di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria Generale o la segreteria dell'Area Finanziaria, Patrimonio ed Economato. Si fa rinvio agli artt. 7 e 10 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Foro competente

Il foro del Tribunale di Modena è competente per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza della presente procedura e del conseguente contratto.



Area Finanziaria, Patrimonio ed Economato

telefono 059 209 247 fax 059 209 256

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Disposizioni finali

La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente lettera d'invito, nel Capitolato Speciale di fornitura e relativi allegati.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, questa Amministrazione non assumerà verso di esso alcun obbligo finché non risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.

Per informazioni di carattere amministrativo nonché per richiedere il materiale in formato elettronico si prega di contattare l'U.O. Economato della Provincia di Modena allo 059 209262 mail: frassoldati.d@provincia.modena.it

Distinti saluti.

Il Direttore di Area
GUGLIELMI MIRA

Allegati //:

- 1) Modello di istanza di ammissione alla procedura e relative dichiarazioni (Modello MA);
- 2) Capitolato Rc patrimoniale;
- 3) Capitolato RCA/ARD
- 4) Schede offerta tecniche;
- 5) Schede offerta economiche;
- 6) Statistica sinistri per i periodi pregressi.

Originale Firmato Digitalmente

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Fac simile- Modello MA

ISTANZA E RELATIVE DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA A COTTIMO FIDUCIARIO, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI MODENA:

LOTTO 1) RC PATRIMONIALE- (CIG): 495050237C

- PERIODO ore 00.00 del 01/04/2013 - ore 00.00 del 01/04/2016

LOTTO 2) RCA/ARD- (CIG): 495050886E

- PERIODO ore 24.00 del 31/03/2013 - ore 24.00 del 31/03/2014 -

Istruzioni per la compilazione

1. Prestare particolare attenzione ai punti con dichiarazioni alternative: ove prevista l'opzione, occorrerà, barrare l'ipotesi ricorrente, apponendo il simbolo X nella casella di pertinenza
2. La domanda deve essere firmata e timbrata dal legale rappresentante. Se sottoscrive un procuratore nominato dal legale rappresentante deve essere allegata la relativa procura notarile (copia conforme).
3. La domanda di partecipazione e relative dichiarazioni deve essere redatta in carta semplice.
4. Completare con i dati richiesti (se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di congiunzione).
5. Tutti i fogli del presente modello, compresi gli eventuali fogli aggiuntivi, devono essere firmati e timbrati a margine dal legale rappresentante.
6. **In caso di raggruppamento temporaneo di imprese/coassicurazione, ogni impresa deve produrre la propria domanda di ammissione/partecipazione specificando che intende partecipare nell'ambito di un raggruppamento o in coassicurazione, indicando le altre imprese coinvolte, il tutto a pena di esclusione dalla gara. In questo caso tutte le domande di ammissione devono essere inserite nell'unica BUSTA A): DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. Se il r.t.i. è già stato costituito, deve essere prodotto l'atto di costituzione in originale o copia autentica notarile. La Busta A) contenente tutti i documenti richiesti, insieme alla busta contenente l'offerta tecnica (Busta B) e alla busta contenente l'offerta economica (Busta C), verrà inserita nell'unico plico, a pena di esclusione dalla gara.**
7. In caso di partecipazione a più lotti, il plico deve essere unico e deve contenere all'interno un'unica busta A – Documentazione Amministrativa e tante buste B e C con la specifica indicazione del lotto al quale la Compagnia intende partecipare.
8. Il presente modello (Istanza e relative dichiarazioni di partecipazione) deve essere accompagnato da una fotocopia semplice di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore a pena di esclusione dalla gara e deve essere inserito nella BUSTA A): Documentazione amministrativa

Il _____ sottoscritto

nato a _____ il

e residente nel Comune di _____

Provincia _____ Stato

in qualità di _____

dell'impresa _____

con sede nel Comune di _____ Provincia _____
C.a.p. _____

Stato _____ Via/Piazza _____ n° _____

codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

Telefono _____ Fax

Indirizzo _____ E-mail

(eventuale) indirizzo di Posta Elettronica Certificata

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri confronti ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

CHIEDE

di partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio assicurativo (barrare la casella che interessa):

LOTTO 1 :Polizza RC Patrimoniale;

LOTTO 2 :Polizza RC AUTO /ARD

nella seguente forma:

impresa singola

capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese

già costituito

da costituirsi

verticale

orizzontale

e che nell'ambito del raggruppamento, l'effettuazione del servizio sarà così suddiviso ¹:

¹ Indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa

Impresa	Parte affidata	Percentuale

mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti :

già costituito

da costituirsi. In caso di aggiudicazione l'impresa si impegna come prescritto dall'art. 37 del D.Lgs 163/2006 a conferire il mandato speciale con rappresentanza e la funzione di capogruppo all'impresa: (indicare la denominazione e la sede legale)

—

—

verticale

orizzontale

e che nell'ambito del raggruppamento, l'effettuazione del servizio sarà così suddiviso²:

Impresa	Parte affidata	Percentuale

impresa in **coassicurazione** con le seguenti imprese e che nell'ambito della coassicurazione, l'effettuazione del servizio sarà così suddiviso³:

Impresa	Percentuale

e ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

² Indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa

³ Vedasi nota precedente

d i c h i a r a

- a)** di avere preso esatta conoscenza della natura del servizio, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- b)** di accettare, senza condizioni e riserve, tutte le disposizioni contenute nella lettera di invito, nel Capitolato di Polizza, nelle schede di offerta e nel Regolamento per la disciplina dei contratti;
- c)** di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e di tutti i conseguenti oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e previdenza e assistenza previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verranno eseguite le prestazioni;
- d)** di avere preso conoscenza di tutte le circostanze - di qualsiasi genere e tipo - che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- e)** di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o Ente equivalente) per l'attività di: _____
- _____
- _____

ed attesta, al riguardo, i seguenti dati⁴:

- numero di iscrizione: _____
- data di iscrizione: _____
- durata/data termine: _____
- forma giuridica: _____

titolari ovvero soci e/o amministratori muniti di rappresentanza e attualmente in carica⁵:

nome e cognome	nato a	il	residenza	carica/qualifica

e) **bis** titolari ovvero soci e/o amministratori muniti di rappresentanza⁶ cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data della lettera di invito:

nome e cognome	nato a	il	residenza	carica/qualifica

f) che l'impresa è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dei rami assicurativi per cui si richiede la partecipazione (barrare la casella che interessa):

⁴ per le Imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza

⁵ indicare:

- se si tratta di impresa individuale, il titolare o il direttore tecnico;
- se si tratta di società in nome collettivo, i soci o il direttore tecnico;
- se si tratta di società in accomandita semplice, i soci accomandatari o il direttore tecnico;
- se si tratta di un altro tipo di società, gli amministratori muniti di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci

⁶ vedasi nota precedente

del Ministero dell'Industria rilasciata il _____

dell'ISVAP rilasciata il _____

- g) di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, secondo la legislazione del paese in cui è stabilita l'impresa e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. a);
- h) l'assenza per il legale rappresentante ed i soggetti indicati al precedente punto e) di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. b);

i)⁷

l'inesistenza per il legale rappresentante e per i soggetti indicati al precedente punto e) di sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità Europea che incidano sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un' organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari (Direttiva Ce 2004/18);

oppure

che nei confronti delle persone elencate al punto e), sono state pronunciate le seguenti condanne **(vanno indicate anche le condanne per le quali è stato accordato il beneficio della non menzione)** (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. c);

Nome e cognome	N. e data del provvedimento	Autorità giudiziaria	Norme violate	Specie ed entità della pena

i)bis⁸

l'inesistenza per i soggetti indicati al precedente punto e) bis di sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità Europea che incidano sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un' organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari (Direttiva Ce 2004/18).

oppure

che nei confronti delle persone elencate al punto e) bis , sono state pronunciate le seguenti condanne **(vanno indicate anche le condanne per le quali è stato accordato il beneficio della non menzione)** (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. c) ⁹;

⁷ barrare la casella che interessa

⁸ barrare la casella che interessa

⁹ il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Nome e cognome	N. e data del provvedimento	Autorità giudiziaria	Norme violate	Specie ed entità della pena

e che l'impresa ha adottato i seguenti atti di completa ed effettiva dissociazione con i relativi estremi identificativi:

—

—

Se gli elementi di cui ai punti **h**, **i** e **i bis** non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità. A tal fine può essere utilizzato il modello Allegato 1.

j) ¹⁰
 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. d);

oppure

di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e che l'accertamento definitivo è avvenuto in data e che la violazione:
 è stata
 non è stata
rimossa

k) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. e e comma 2);

l) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Provincia di Modena né di aver commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale accertato con qualsiasi mezzo dalla medesima stazione appaltante (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. f);

m) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quelle dello Stato in cui è stabilita l'impresa (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. g e comma 2);

n) di non aver reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei sub-appalti, risultanti dall'iscrizione al casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del D. Lgs. 163/2006 (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. h);

o) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l'impresa (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. i e comma 2);

p) che, relativamente all'applicazione della Legge 12 marzo 1999 n. 68 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") (barrare la casella che interessa) (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. l):

l'impresa, in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al

¹⁰ barrare la casella che interessa

lavoro dei disabili avendo alle proprie dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;

l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle proprie dipendenze un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni ad incremento dell'organico, successivamente al 18 gennaio 2000;

q) che a carico dell'impresa, non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lettera a) e c) del D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. m);

r) di non trovarsi - per ciascuno dei soggetti di cui alla precedente lettera e) - in nessuna delle situazioni di cui all'art.38 lettera m-ter del D.Lgs.n.163/2006 : ".....che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 C.P. aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L.13.05.1991 n.152 convertito con modificazioni dalla Legge 12.07.1991 n.203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art.4 primo comma della L.24.11.1981 n.689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della repubblica procedente all'Autorità di cui all'art.6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio." (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. m ter);

s) che l'impresa relativamente alla sussistenza di forme di controllo attivo e/o passivo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. m quater):

(barrare la casella che interessa)

non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano rispetto alla sottoscritta concorrente, in una delle situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano rispetto alla sottoscritta concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.

t) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni assicurative, contributive e previdenziali:

INPS			
Matricola Azienda o posizione contributiva	1)	Sede competente	1)
	2)		2)
	3)		3)
	4)		4)
	5)		5)
INAIL			
Codice ditta	1)	Posizione assicurativa territoriale	1)
	2)		2)
	3)		3)
	4)		4)
	5)		5)

t bis) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili alle prestazioni ;

t ter) che il settore di appartenenza del contratto collettivo che è tenuta ad applicare ai propri dipendenti è il seguente:

Edilizia

Altri settori* :

(*occorre specificare il settore di riferimento da individuarsi nell'Allegato D-Classificazioni.v.1.1 al Decreto 30.10.2007 presente all'indirizzo <http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Area-download.aspx>)

e che il numero totale di addetti al servizio è di.....

t quater) che la dimensione dell'azienda è la seguente (barrare la casella che interessa):

o dipendenti da 16 a 50

da 1 a 5 da 51 a 100

da 6 a 15 Oltre 100

u)

11

di non essere stati destinatari di provvedimenti interdittivi nell'ultimo biennio (decorrente dalla data della lettera d'invito) di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
o in alternativa

di essere stati destinatari di provvedimenti interdittivi nell'ultimo biennio (decorrente dalla data della lettera d'invito) compresi quelli di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (in tale caso occorre indicare gli estremi di notifica del provvedimento interdittivo):

.....

.....

v) che l'esecuzione del servizio di cui all'oggetto rientra nell'attività dell'ente o impresa;

w) che la Compagnia è in possesso di un rating pari o superiore a BBB attestato mediante dichiarazione rilasciata da Standard & Poor's o analoga agenzia di stima ovvero il possesso, in Italia o negli altri paesi dell'Unione Europea per le compagnie presenti in Italia con Rappresentanza, di un portafoglio relativo all'anno 2011 pari ad almeno Euro 100.000.000,00 nel ramo Rc generale (per lotto 1) e ad Euro 534.000.000,00 nel ramo Rc autoveicoli terrestri (per lotto 2);

11 barrare la casella che interessa

- x) che la compagnia ha stipulato almeno 3 contratti assicurativi analoghi a quelli oggetto della presente procedura negli ultimi 3 (tre) anni (2010-2011-2012);
- y) di essere informato e di accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa (D.Lgs. n. 196/2003 - Tutela della privacy).

Luogo a data

IL DICHIARANTE ¹²¹

(timbro e firma)

*Indirizzo, n. di tel. , fax e persona di riferimento
dell'Agenzia per comunicazioni
relative alla gara*

¹² N.B. Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante (carta di identità, patente di guida, passaporto). In tal caso la firma non dovrà essere autenticata ai sensi degli artt.21 e 38 del DPR n.445/2000 e ss.mm.ii. In caso contrario la firma dovrà essere autenticata ai sensi dell'art.30 del DPR n.445/2000.

DICHIARAZIONI RELATIVE AL PUNTO **h i e i bis** DEL MODELLO DI ISTANZA, UTILIZZABILI QUALORA GLI ELEMENTI CONTENUTI NELLE MEDESIME NON SIANO DI PIENA E DIRETTA CONOSCENZA DEL SOTTOSCRITTORE

Il Sottoscritto _____

_____ nato a _____ il _____
residente nel Comune di _____ Prov. _____

_____ Stato _____ Via/ Piazza _____ n° _____

_____ nella sua qualità di _____

_____ della Ditta: _____

_____ con sede nel Comune di : _____ Prov. _____

_____ Stato _____ Via/ Piazza _____ n° _____

_____ codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 le sanzioni del codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

DICHIARA

- 1) l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
- 2) di non trovarsi - per ciascuno dei soggetti di cui alla precedente lettera g) - in nessuna delle situazioni di cui all'art.38 lettera m-ter del D.Lgs.n.163/ 2006 : ".....che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 C.P. aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L.13.05.1991 n.152 convertito con modificazioni dalla Legge 12.07.1991 n.203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art.4 primo comma della L.24.11.1981 n.689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della repubblica procedente all'Autorità di cui all'art.6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio..";
- 3) l'inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno allo stato o della comunità, che incidano sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un' organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari (Direttiva Ce 2004/ 18);
- 4) di prendere atto di quanto disposto dal bando relativamente al D.Lgs. n. 196/ 2003 (tutela della privacy).

Luogo a data

IL DICHIARANTE ¹³

¹³ N.B. Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante (carta di identità, patente di guida, passaporto). In tal caso la firma non dovrà essere autenticata ai sensi degli artt.21 e 38 del DPR n.445/2000 e ss.mm.ii. In caso contrario la firma dovrà essere autenticata ai sensi dell'art.30 del DPR n.445/2000.

(timbro e firma)

Provincia Di Modena - Sinistri Su Pol. L.m. 31.3.2009 - 31.1.2013

SINISTRI RISERVATI

Polizza	Periodo	Sinistri Riservati
066759044	31.3.2009 – 31.3.2010	
068691622	31.3.2010 – 31.3.2011	N. 1 Cid debitore € 1.871,00
070006988	31.3.2011 – 31.3.2012	N. 2 Cid debitore + Cristalli € 2.000,00
071377734	31.3.2012 – 31.1.2013	N. 3 RCA + Cid debitore € 5.700,00

SINISTRI PAGATI

Periodo 31 marzo 2009 – 31 marzo 2010

Cognome/Rag.Soc.	Polizza	Sinistro	Data Avvenimento	Data Denuncia	Stato Sinistro	Importo Pagato	Data Liquidazione
Provincia Di Modena	066759044	919229361	14/09/2009	22/09/2009	Chiuso	816	23/10/2009
Provincia Di Modena	066759044	919276037	03/11/2009	30/11/2009	Chiuso	480	14/12/2009
Provincia Di Modena	066759044	920517603	07/07/2009	17/08/2009	Senza Seguito	0	25/10/2010
Provincia Di Modena	066759044	920517614	07/08/2009	20/08/2009	Chiuso	1.008	07/09/2009
Provincia Di Modena	066759044	920517614	07/08/2009	20/08/2009	Chiuso	1.008	08/09/2009

Cognome/Rag.Soc.	Polizza	Sinistro	Data Avvenimento	Data Denuncia	Stato Sinistro	Importo Pagato	Data Liquidazione
Provincia Di Modena	066759044	920517615	11/08/2009	20/08/2009	Senza Seguito	0	27/10/2009
Provincia Di Modena	066759044	920517629	03/08/2009	07/09/2009	Senza Seguito	0	14/10/2009
Provincia Di Modena	066759044	920517689	14/09/2009	01/10/2009	Chiuso	405,32	21/10/2009
Provincia Di Modena	066759044	920517837	07/11/2009	23/11/2009	Chiuso	1.419	17/12/2009
Provincia Di Modena	066759044	920517837	07/11/2009	23/11/2009	Chiuso	1.419	08/02/2010
Provincia Di Modena	066759044	920517838	29/10/2009	23/11/2009	Senza Seguito	0	30/11/2009
Provincia Di Modena	066759044	920517973	20/11/2009	18/12/2009	Senza Seguito	0	17/11/2010
Provincia Di Modena	066759044	920517974	20/11/2009	18/12/2009	Chiuso	332,88	01/12/2010
Provincia Di Modena	066759044	920518001	22/12/2009	15/01/2010	Chiuso	3.900	25/02/2010
Provincia Di Modena	066759044	920518100	06/02/2010	22/02/2010	Chiuso	258	05/03/2010
Provincia Di Modena	066759044	920518213	08/03/2010	19/03/2010	Chiuso	233,8	16/04/2010
Provincia Di Modena	066759044	950174583	17/04/2009	08/05/2009	Chiuso	23.270,00	07/07/2009
Provincia Di Modena	066759044	950208793	23/09/2009	08/10/2009	Chiuso	1.419	14/12/2009
Provincia Di Modena	066759044	950220260	24/11/2009	26/11/2009	Chiuso	1.419	04/12/2009
Provincia Di Modena	066759044	950233144	15/01/2010	26/01/2010	Chiuso	1.871	28/01/2010
Provincia Di Modena	066759044	950234584	26/01/2010	02/02/2010	Chiuso	1.871	23/02/2010
Provincia Di Modena	066759044	950244242	10/03/2010	16/03/2010	Chiuso	1.871	09/04/2010

Cognome/Rag.Soc.	Polizza	Sinistro	Data Avvenimento	Data Denuncia	Stato Sinistro	Importo Pagato	Data Liquidazione
Periodo 31 marzo 2010 – 31 marzo 2011							
Provincia Di Modena	068691622	919467276	30/08/2010	31/08/2010	Chiuso	16.328,00	18/11/2010
Provincia Di Modena	068691622	919482454	01/09/2010	27/09/2010	Chiuso	2.037,00	26/10/2011
Provincia Di Modena	068691622	919530277	02/11/2010	02/12/2010	Chiuso	719	
Provincia Di Modena	068691622	919530297	10/11/2010	02/12/2010	Chiuso	5.189,02	20/07/2011
Provincia Di Modena	068691622	919530317	18/11/2010	06/12/2010	Chiuso	3.820,00	
Provincia Di Modena	068691622	919532770	26/11/2010	09/12/2010	Chiuso	3.540,00	
Provincia Di Modena	068691622	919597871	03/03/2011	22/03/2011	Senza Seguito	0	29/03/2011
Provincia Di Modena	068691622	920518302	13/04/2010	26/04/2010	Chiuso	203	04/08/2010
Provincia Di Modena	068691622	920518303	13/04/2010	26/04/2010	Chiuso	230,4	30/06/2010
Provincia Di Modena	068691622	920518470	21/07/2010	01/09/2010	Chiuso	520	17/02/2012
Provincia Di Modena	068691622	920518585	25/10/2010	04/11/2010	Senza Seguito	0	29/11/2010
Provincia Di Modena	068691622	920518811	15/03/2011	22/03/2011	Chiuso	3.260,00	30/03/2011
Provincia Di Modena	068691622	950249496	02/04/2010	12/04/2010	Aperto	0	30/04/2010
Provincia Di Modena	068691622	950287172	15/10/2010	22/10/2010	Chiuso	1.085,50	
Provincia Di Modena	068691622	950307147	18/01/2011	09/02/2011	Chiuso	1.883,00	28/02/2011
Provincia Di Modena	068691622	950310341	28/02/2011	01/03/2011	Chiuso	1.883,00	28/02/2011

Cognome/Rag.Soc.	Polizza	Sinistro	Data Avvenimento	Data Denuncia	Stato Sinistro	Importo Pagato	Data Liquidazione
Periodo 31 marzo 2011 – 31 marzo 2012							
Provincia Di Modena	070006988	919659441	22/06/2011	29/07/2011	Chiuso	2.687,59	
Provincia Di Modena	070006988	919668527	19/07/2011	26/08/2011	Chiuso	1.620,00	
Provincia Di Modena	070006988	919769774	07/04/2012	07/04/2012	Chiuso	88	13/07/2012
Provincia Di Modena	070006988	919785165	12/04/2012	18/05/2012	Aperto	0	
Provincia Di Modena	070006988	920518993	02/05/2011	23/06/2011	Aperto	0	
Provincia Di Modena	070006988	922468037	17/08/2011	31/08/2011	Senza Seguito	0	08/09/2011
Provincia Di Modena	070006988	922468295	23/12/2011	24/01/2012	Chiuso	3.100,00	
Provincia Di Modena	070006988	922468425	07/03/2012	27/03/2012	Chiuso	270	17/04/2012
Provincia Di Modena	070006988	950324901	20/05/2011	25/05/2011	Chiuso	1.883,00	14/06/2011
Provincia Di Modena	070006988	950332601	07/07/2011	14/07/2011	Chiuso	1.883,00	29/09/2011
Provincia Di Modena	070006988	950340764	11/09/2011	15/09/2011	Chiuso	1.883,00	31/08/2011
Provincia Di Modena	070006988	950365386	29/02/2012	05/03/2012	Chiuso	1.659,00	06/04/2012

Cognome/Rag.Soc.	Polizza	Sinistro	Data Avvenimento	Data Denuncia	Stato Sinistro	Importo Pagato	Data Liquidazione
Periodo 31 marzo 2012 – 31 gennaio 2013							
Provincia Di Modena	071377734	919781574	10/04/2012	23/04/2012	Senza Seguito	0	14/05/2012
Provincia Di Modena	071377734	919794030	28/05/2012	29/05/2012	Chiuso	1.450,00	05/07/2012
Provincia Di Modena	071377734	919794166	17/05/2012	24/05/2012	Senza Seguito	0	12/06/2012
Provincia Di Modena	071377734	919820548	18/06/2012	30/07/2012	Senza Seguito	0	08/08/2012
Provincia Di Modena	071377734	919852611	24/09/2012	31/10/2012	Chiuso	1.900,00	30/11/2012
Provincia Di Modena	071377734	922468488	17/05/2012	15/06/2012	Chiuso	1.379,40	
Provincia Di Modena	071377734	922468553	09/06/2012	24/07/2012	Aperto	25	
Provincia Di Modena	071377734	950379679	13/06/2012	19/06/2012	Chiuso	2.187,00	26/09/2012
Provincia Di Modena	071377734	950383146	29/05/2012	13/07/2012	Chiuso	1.900,00	25/07/2012
Provincia Di Modena	071377734	950404193	17/12/2012	19/12/2012	Chiuso	1.900,00	08/01/2013
Provincia Di Modena	071377734	950407863	15/01/2013	17/01/2013	Chiuso	1.930,00	31/12/2012
Provincia Di Modena	071377734	950408214	16/01/2013	18/01/2013	Chiuso	1.930,00	31/12/2012

Affidamento del servizio assicurativo Rc AUTO/ARD della Provincia di Modena

OFFERTA TECNICA

(da redigersi su carta intestata della compagnia)

Varianti al capitolato:

(TIMBRO e FIRMA)

....., lì.....

RC Patrimoniale

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA SCHEMA QUOTAZIONE

Retribuzioni annue lorde	Tasso finito pro-mille	Premio annuo lordo
€ 6.900.000,00‰	€.....

Scomposizione del premio:

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
TOTALE	€

Tassi relativi allo Schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione (tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere): ****

Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera per durata lavori fino a 12 mesi	Per mille
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera per durata lavori fino a 24 mesi	Per mille
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera per durata lavori fino a 36 mesi	Per mille
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera per durata lavori oltre 36 mesi	Per mille

**** Tale sezione verrà eventualmente attivata con effetto ore 00 del 01/01/2014

Tassi relativi all'Assicurazione della Responsabilità professionale del verificatore interno (tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere):

Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera per durata lavori fino a 12 mesi	Per mille
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera per durata lavori fino a 24 mesi	Per mille
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera per durata lavori fino a 36 mesi	Per mille
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera per durata lavori entro 48 mesi	Per mille

Riparto di coassicurazione:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Data.....

TIMBRO E FIRMA DELLA COMPAGNIA

RCAuto/ARD

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

La presente scheda è compilata e sottoscritta dalla Società _____

con firma del Signor _____ quale _____

◆ **Massimali R.C.A.: come richiamati a pagina 3 di capitolato**

Premio complessivo annuo R.C.A. (comprensivo delle Imposte Governative e S.S.N.) determinato per

l'intero parco mezzi secondo le modalità indicate qui di seguito: **Euro (cifre)** _____

Euro (lettere) _____

Premio complessivo annuo A.R.D. (comprensivo delle Imposte Governative) determinato per i veicoli e per le garanzie espressamente indicate in elenco mezzi: **Euro(cifre)** _____

Euro (lettere) _____

Premio complessivo annuo Garanzie Complementari (comprensivo delle Imposte Governative) determinato per tutti i veicoli indicati in elenco mezzi: **Euro(cifre)** _____

Euro (lettere) _____

Premio totale annuo: Euro(cifre) _____

Euro (lettere) _____

La quotazione dovrà essere espressa sulla base dell'elenco mezzi allegato seguendo le seguenti modalità:

- per ogni veicolo dovrà essere specificato il premio RCA annuo lordo (comprensivo quindi sia delle tasse governative che del contributo al Servizio Sanitario Nazionale), il premio ARD annuo lordo (comprensivo quindi delle tasse governative) se richiesto mediante indicazione del valore del veicolo stesso e da determinarsi considerando le garanzie ARD espressamente richiamate (vedasi elenco mezzi) ed il premio annuo lordo (comprensivo quindi delle tasse governative) riferito alle garanzie COMPLEMENTARI, se richieste (vedasi elenco mezzi);
- relativamente ad autovetture e veicoli ad uso promiscuo, a ciclomotori ed a motocicli dovrà essere indicato il premio RCA annuo lordo corrispondente alla classe di merito indicata nell'elenco mezzi;
- relativamente ad autocarri, ambulanze, ciclomotori e motoveicoli per trasporto cose, macchine operatrici, rimorchi, rulli, macchine agricole, veicoli speciali è richiesta l'indicazione per ciascun mezzo del premio RCA annuo lordo determinato in base alla Tariffa fissa. Tuttavia, qualora la Compagnia ritenesse di quotare tali mezzi utilizzando la tariffa Bonus/malus, dovrà richiedere alla Provincia di Modena (per i relativi riferimenti vedasi Lettera d'invito) la copia dell'ultima attestazione di rischio rilasciata dall'assicuratore e riportare nell'elenco mezzi di gara il premio annuo lordo RCA corrispondente alla classe di merito applicabile (classe di merito che dovrà essere specificata nell'elenco stesso) in base alle risultanze dell'attestazione di rischio.

Per tutti i veicoli quotati in base alla tariffa Bonus/malus dovrà essere allegata, differenziandola per ciascuna categoria di veicoli, la seguente documentazione:

- tabella delle regole evolutive;
- tabella contenente i coefficienti di determinazione del premio.

Si dichiara di essere a conoscenza che le classi di merito e i relativi valori da assicurare, così come tutti i dati necessari per l'emissione del contratto, verranno forniti al momento della stipulazione della polizza.

La Compagnia dichiara di accettare e quotare **le garanzie A.R.D. e le garanzie Complementari** secondo quanto esposto nella tabella seguente e di essere a conoscenza che la Contraente si riserva di richiedere anche solo alcune delle garanzie quotate, individuando i mezzi da sottoporre a copertura.

GARANZIE A.R.D. e GARANZIE COMPLEMENTARI	INCENDIO (tasso finito %°)	FURTO (tasso finito %°)	EVENTI SPECIALI (tasso finito %°)	KASKO (tasso finito %°)	GARANZIE COMPLEMENTARI (premio per mezzo)
Autovetture e veicoli ad uso promiscuo					
Autocarri					
Ciclomotori-Motoveicoli Trasp.cose					
Macchine Operatrici e Carrelli					
Ciclomotori e Motocicli					
Rimorchi Trasporto Cose					
Rulli					
Macchine Agricole					
Veicoli Speciali					

Data.....

TIMBRO E FIRMA DELLA COMPAGNIA

Affidamento del servizio assicurativo Rc Patrimoniale della Provincia di Modena

OFFERTA TECNICA

(da redigersi su carta intestata della compagnia)

Varianti al capitolato:

(TIMBRO e FIRMA)

....., lì.....

N° SX	N° POLIZZA	CONTRAENTE ASSICURATO	BROKER	DATA SIN.	NOTIFICA SIN.	LOSS ADJUSTER	Rif. Loss Adjuster	RISERVATO	LIQUIDATO	DATA LIQ.	STATO SIN.	DESCRIZIONE
1	1789627	Provincia di Modena	MARSH	04/01/2010	25/02/2010	Crawford	10629		€ 0,00		SS	Ricorso avanti al TAR Emilia Romagna esperto dei legali della ricorrente per l'annullamento di varie deliberazioni e decreti, nonché per il riconoscimento e quantificazione del danno subito; 10/09/2010: il sinistro sarà respinto in quanto oggetto dell'azione è il valore da riconoscere ad un terreno espropriato e la vertenza risulta nata nel 1991, ben oltre la data di retroattività
2	1789627	Provincia di Modena	MARSH	23/02/2010	26/03/2010	Crawford	10630		€ 0,00		SS	Ricorso al TAR Emilia Romagna per l'accertamento dei termini di occupazione e del mancato esproprio di un terreno, nonché dell'impossibilità di restituzione dell'area inizialmente facente parte del complesso aziendale della XXXXXXXXX
3	1789627	Provincia di Modena	MARSH	30/04/2010	15/06/2010	Crawford	10582		€ 0,00		SS	Riassunzione avanti al TAR dell'Emilia Romagna di un ricorso presentato nel 2001 per l'annullamento di vari atti inerenti ad un PRG del Comune di Maranello e della Provincia di Modena.
4	1789627	Provincia di Modena	MARSH	30/03/2010	21/06/2010	Crawford	10581		€ 0,00		SS	Ricorso avanti al TAR dell'Emilia Romagna avverso una deliberazione del Consiglio provinciale di Modena e agli atti ad esso correlati aventi ad oggetto il piano Provinciale di localizzazione dell'emittenza radio-televisiva; sentenza di inammissibilità; conseguente appello avanti al Consiglio di Stato.
5	1789627	Provincia di Modena	MARSH	30/03/2010	21/06/2010	Crawford	10580		€ 0,00		SS	Ricorso avanti al TAR dell'Emilia Romagna avverso una deliberazione del Consiglio provinciale di Modena e agli atti ad esso correlati aventi ad oggetto il piano Provinciale di localizzazione dell'emittenza radio-televisiva; sentenza di inammissibilità; conseguente appello avanti al Consiglio di Stato.
6	1789627	Provincia di Modena	MARSH	09/07/2010	01/09/2010	Crawford	10747		€ 0,00		SS	Ricorso avanti al TAR dell'Emilia Romagna per l'annullamento di un atto di esproprio realizzato al fine di procedere alla costruzione di una rotatoria stradale.

7	1789627	Provincia di Modena	MARSH	21/09/2010	06/10/2010	Crawford	10748	€ 0,00	€ 0,00			SS	Ricorso per accertamento tecnico preventivo avanti al Tribunale di Modena per ottenere il risarcimento dei danni ad un edificio di proprietà a seguito di lavori per uno svincolo a rotatoria appaltati dall'Ente - Riceviamo dal Broker richiesta di archiviazione Senza Seguito del Sinistro in quanto erroneamente denunciato sulla polizza RC Patrimoniale.
8	1789627	Provincia di Modena	MARSH	08/09/2010	18/10/2010	Crawford	10758	€ 0,00				A	Ricorso avanti al TAR dell'Emilia Romagna avverso il Comune di Castelvetro di Modena e nei confronti della Provincia di Modena per annullamento degli atti relativi ad una variante al Piano Regolatore Generale, nonché del decreto della Giunta della Prov. di Modena 183/2010 ed altri atti.
9	1789627	Provincia di Modena	MARSH	13/11/2010	16/12/2010	Crawford	10884	€ 0,00				A	Ricorso avanti al TAR dell'Emilia Romagna avverso il Comune di Castelvetro di Modena e nei confronti della Provincia di Modena per annullamento degli atti relativi ad una variante al Piano Regolatore Generale, nonché della delibera della Giunta della Prov. di Modena 95/2002 ed altri atti.
10	1789627	Provincia di Modena	MARSH	18/12/2010	30/12/2010	Crawford	10953	€ 0,00				A	Ricorso al TAR dell'Emilia Romagna per l'annullamento di un decreto di esclusione da una gara d'appalto e della relativa aggiudicazione; il Tar ha accolto l'istanza, con udienza fissata per il 13/01/2011
11	1789627	Provincia di Modena	MARSH	24/09/2010	15/11/2010	Crawford	10997	€ 0,00				A	Ricorso al TAR dell'Emilia Romagna per l'annullamento di vari atti del Comune di Savignano sul Panaro e della Provincia di Modena relativi all'iter procedurale per l'adeguamento di impianti di produzione di conglomerato bituminoso - richiesta di danni complessivi per € 13.405.523,84
12	1789627	Provincia di Modena	MARSH	04/01/2011	26/01/2011	Crawford	10996	€ 0,00				Cautelati vo	ricorso avanti al TAR dell'Emilia Romagna avverso il Comune di Spilamberto e nei confronti di Provincia di Modena, Comune di Vignola, Comune di Savignano sul Panaro e S.I.P.E S.p.A. Per l'accertamento di gravi inadempimenti del Comune di Spilamberto a seguito dell'accordo di programma sottoscritto fra detti Enti - richiesti danni per complessivi € 82.686.640,00

13	1789627	Provincia di Modena	MARSH	21/01/2011	02/02/2011	Crawford	11725	€ 0,00			A	ricorso avanti al TAR dell'Emilia Romagna per l'annullamento, previa sospensione, della determinazione n. 336/2010 e di altri provvedimenti relativi alla procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto di fornitura con posa in opera di 9 impianti fotovoltaici.
14	1789627	Provincia di Modena	MARSH	22/09/2011	26/10/2011	Crawford	11892	€ 0,00			A	Ricorso in materia di lavoro ex art. 414 c.p.c.
15	1789627	Provincia di Modena	MARSH	20/12/2011	30/01/2012			€ 0,00			Cautelati vo	Richiesta di versamento di quanto dovuto per prestazioni lavorative avanzata da XXXXXX nei confronti della Provincia di Modena
16	1789627	Provincia di Modena	MARSH	30/01/2012	09/02/2012	Crawford	12352		€ 0,00		SS	Ricorso avanti al TAR Bologna per l'annullamento, previa sospensione della Determina n.288 del 23.12.2011 ed altri atti relativi all'aggiudicazione dei lavori per la realizzazione della S.P. 255 di San Matteo della Decima. <u>SENZA SEGUITO PER RINUNCIA AL RICORSO</u>
17	1789627	Provincia di Modena	MARSH	18/01/2012	15/02/2012	Crawford	12513	€ 0,00			A	Atto di Citazione ex art. 950 avanti al tribunale di Modena per ottenere l'accertamento di tutti i confini della loro proprietà, l'accertamento dell'usurpazione di terreno e il risarcimento dei danni patiti e patendi.
18	1789627	Provincia di Modena	MARSH	12/03/2012	27/03/2012	Crawford	12673	€ 0,00			A	Ricorso avanti T.A.R. Bologna promosso dalla soc. XXXXXXXX Contro Comune di Savignano e la Provincia di Modena per ottenere l'accertamento dell'inadempimento delle obbligazioni assunte con l'accordo REP. 1/07/2017.
19	1789627	Provincia di Modena	MARSH	18/01/2008	23/04/2012	Crawford	12895	€ 0,00			A	ricorso avanti T.A.R. Bologna promosso dalla soc. XXXXXXXX contro Comune di Savignano e la Provincia di Modena per ottenere l'accertamento dell'inadempimento delle obbligazioni assunte con l'accordo in data 18/01/2008, nonché la condanna del Comune al risarcimento dei danni pari ad Euro 4.057.562,00 ed Euro 533.622,36 (PAE adottato in difformità alla variante generale al PAE provinciale).

20	1789627	Provincia di Modena	MARSH	15/04/2012	24/05/2012	Crawford	13009	€ 0,00				A	ricorso avanti T.A.R. Bologna promosso dalla soc. XXXXXXXX contro Comune di Savignano S/P e la Provincia di Modena per ottenere l'accertamento dell'inadempimento delle obbligazioni assunte con l'accordo in data 18/01/2008, nonché la condanna del Comune al risarcimento dei danni pari ad Euro 619.110,00 ed Euro 10.600,00 (PAE adottato in diffonità alla variante generale al PIAE della Provincia).
21	1789627	Provincia di Modena	MARSH	24/08/2012	03/09/2012	Crawford	13208	€ 0,00				A	Ricorso per consulenza tecnica preventiva promosso per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dei movimenti franosi che nella primavera del 2010 hanno interessato la S.P. 324 del Passo delle Radici – Comune di Riolunato.
22	1789627	Provincia di Modena	MARSH	12/10/2012	19/11/2012	Crawford	13372	€ 0,00				A	richiesta risarcimento danni e di annullamento degli atti impugnati, in particolare del Decreto di XXXXXXXX e della deliberazione del Consiglio Provinciale di Modena aventi ad oggetto il rassetto delle linee elettriche a 132kV nel Comune di Carpi in Provincia di Modena e nel Comune di Coreggio in Provincia di Reggio Emilia, relativamente ai fondi da asservire e alla delega poteri espropriativi a XXXXXXXX
23	1789627	Provincia di Modena	MARSH	19/11/2012	27/11/2012	Crawford	13395	€ 0,00				A	In seguito al versamento da parte della Provincia di Modena dei contributi previdenziali, a decorrere dal gennaio 2001, non più presso l'Inpdap, ma presso l'INPGI, il reclamante non ha la possibilità di godere del trattamento pensionistico a carico dell'Inpdap. Pertanto richiede la condanna al pagamento di Euro 115.600,00, necessaria a ricongiungere presso l'Inpgi i contributi già versati presso l'Inpdap o la somma di Euro 109.500,00, cioè la somma necessaria a ricongiungere presso l'Inps i contributi versati presso l'Inpgi.

24	1789627	Provincia di Modena	MARSH	18/12/2012	15/01/2013				€ 0,00				A	in conseguenza del presunto errore commesso dalla Provincia di Modena nella compilazione della scheda di valutazione delle prestazioni rese, il reclamante richiede: riconoscimento alla progressione economica da D3 a D4 a decorrere dal 1.01.2006 e condanna al pagamento delle differenze retributive conseguenti; risarcimento del danno patrimoniale arrecato.
25	1789627	Provincia di Modena	MARSH	15/06/2012	17/01/2013				€ 0,00				A	richiesta di annullamento, previa sospensione, della determina n.9 in data 19.03.2012 con la quale il direttore dell'area lavori pubblici dell'Ente ha approvato il progetto definitivo del 4° stralcio, il e III lotto, parte A, del completamento della variante Pedemontana, che prevede la suddivisione in due parti della proprietà della società reclamante.

SS = SENZA SEGUITO